SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 141

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 dicembre 1999)

INDICE

AVOGADRO: sulla chiusura della strada statale Aurelia nel tratto tra Finale Ligure e Noli (4-15078) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) *Pag.* 9951

BEDIN: sul contratto per i segretari scolastici (4-16504) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9952

BESOSTRI ed altri: sui fondi destinati all'offerta formativa (4-15843) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9953

BEVILACQUA: sull'esclusione di alcune discipline da quelle per le quali sono stati emanati bandi di concorso per l'insegnamento (4-15203) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9958

sul blocco delle assunzioni di assistenti giudiziari (4-16034) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9959

sul blocco delle assunzioni di assistenti giudiziari (4-16973) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9960

BEVILACQUA ed altri: sulle sessioni di esame per l'abilitazione all'insegnamento (4-15704) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9966

BONATESTA: sull'incompatibilità di carica per alcuni componenti del consiglio d'amministrazione della Banca del credito cooperativo di Bassano Romano (Viterbo) (4-15029) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 9967

BONATESTA ed altri: sulla fornitura gratuita dei libri di testo (4-16448) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9968

BORNACIN: sul costo dei libri di testo (4-16260) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9970

BORTOLOTTO: sul reclutamento dei docenti precari (4-15663) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9971

BRIGNONE: sull'elevamento dell'obbligo di istruzione (4-14451) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9974

sulla donazione alla Repubblica italiana dell'organo a tre tastiere Father Henry Willis (4-15997) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 9976

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

t:/Risp/Rs141.3d

BRUNI, OSSICINI: sul contratto per i medici previdenziali (4-13313) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubpblica*) (*) *Pag.* 9978

BUCCIERO: sul rinvio a giudizio del dottor Marco Onado (4-12040) (risp. DILIBERTO *ministro della giustizia*) 9980

CORRAO: sul liceo scientifico statale «Ugo Mursia» di Balestrate (Palermo) (4-16373) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9981

CORTIANA: sulla scuola elementare di via Pescarenico a Milano (4-15187) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9982

sulle sessioni riservate di concorsi per insegnanti precari non abilitati (4-15321) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9985

sulla gratuità dei libri di testo (4-16237) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9986

COSTA: sulla situazione dell'economia turistica in Puglia in seguito al conflitto nei Balcani (4-14814) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 9987

CURTO: sulle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie (4-13414) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9989

sull'accorpamento della pretura di San Pietro Vernotico (Brindisi) alla sezione staccata del tribunale di Mesagne (4-15728) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9990

DI ORIO: sulla perequazione della retribuzione dei dipendenti dei Ministeri (4-00058) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) (**) 9991

DI PIETRO: sulle cause di incompatibilità alla nomina a giudice di pace (4-16453) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9993

DOLAZZA: sull'utilizzo del termine «intraispettivo» in una risposta fornita dal Ministro delle finanze all'interrogazione 4-07420 (4-16526) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) *Pag.* 9995

FLORINO: sul concorso per assistente giudiziario (4-16834) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9961

GERMANÀ: sui termini per la presentazione delle domande di concorso per la docenza nelle scuole (4-15973) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9996

LUBRANO di RICCO: sul restauro dell'arco di Traiano di Benevento (4-16284) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 9997

MAGGI, SPECCHIA: sull'esclusione del professor Giuseppe Picca dall'elenco dei docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento di violino nelle scuole medie ad indirizzo musicale (4-15942) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9998

MANCA ed altri: sull'immigrazione clandestina in Puglia (4-14091) (risp. JERVOLINO RUSSO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 10001

MANFREDI: sui Centri di formazione professionale (4-15331) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 10003

sulla strada statale n. 549 di Macugnaga (4-15443) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10005

MEDURI: sulle richieste avanzate da personale di polizia penitenziaria operante a Reggio Calabria (4-12620) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10007

MIGNONE: sull'istituzione di una sezione distaccata del giudice di pace a Policoro (Matera) (4-13560) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10009

MORO: sugli interventi alla strada statale n. 52-*bis* Carnica (4-15662) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10012

(*) Tale risposta sostitusce quella già pubblicata nel fascicolo n. 117 del 6 maggio 1999.

(**) Tale risposta sostituisce quella già pubblicata nel fascicolo n. 112 del 31 marzo 1999.

PEDRIZZI: sull'insegnante di sostegno Maria Vittoria Giordano (4-16305) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 10012

PETRUCCI: sulle agevolazioni fiscali in favore della cantieristica italiana (4-13284) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10015

PETTINATO, CORTIANA: sul collocamento a riposo del direttore didattico del circolo «De Amicis» di Catania (4-15332) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 10017

RIPAMONTI: sull'Unicobas Scuola (4-15960) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 10019

RUSSO SPENA: sull'Unicobas Scuola (4-16062) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 10021

sul concorso per assistente giudiziario (4-16645) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9963

SALVATO: sull'arresto del signor Bruno Alessandro (4-15655) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) *Pag.* 10026

SCIVOLETTO: sulla situazione all'interno del sesto circolo didattico di Ragusa (4-16114) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 10028

TONIOLLI: sugli insegnanti precari (4-15688) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 10030

VALENTINO: sui moduli di partecipazione al concorso per insegnanti nelle scuole pubbliche (4-15370) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione)* 10031

WILDE: sul comitato provinciale del CONI di Roma (4-05930) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 10032

AVOGADRO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nei giorni scorsi una frana ha causato la chiusura della strada statale Aurelia nel tratto ligure tra Finale Ligure (Savona) e Noli;

che questo comporta pesanti disagi per quanti devono spostarsi tra le due località e ingenera preoccupazioni in vista della prossima stagione turistica;

che nel Ponente savonese l'ANAS nei mesi scorsi ha compiuto numerosi interventi di discutibile utilità e di certa non urgenza,

si chiede di conoscere:

se da parte dell'Anas siano stati compiuti in passato tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza del tratto di strada in oggetto e se non sarebbe stato auspicabile concentrare gli interventi degli ultimi mesi nei tratti a rischio come questo anzichè disperdere fondi ed energie a pioggia sul territorio;

quali iniziative urgenti si intenda prendere per riaprire al più presto il tratto di Aurelia interessato alla frana;

se si intenda intervenire presso la Società autostrade per assecondare le richieste del sindaco di Finale Ligure volte ad ottenere l'esenzione del pedaggio nel tratto Finale Ligure-Spotorno.

(4-15078)

(29 aprile 1999)

Risposta. – In merito ai problemi proposti nell'interrogazione in oggetto citata, l'ANAS fa conoscere che il compartimento ANAS di Genova, a seguito dell'evento calamitoso che ha determinato la chiusura della strada statale n. 1 al chilometro 596 + 316, ha messo in atto tutti i provvedimenti necessari di propria competenza per consentire la riapertura al transito della statale nel più breve tempo possibile a mezzo di idonea impresa presente sul posto.

Il citato compartimento, in relazione alla particolare natura dell'evento, verificatosi tra l'altro in terreni che si trovano al di fuori delle pertinenze stradali di competenza dell'ANAS, ha immediatamente indetto un sopralluogo congiunto con la prefettura, gli enti ed i privati interessati al fine di concordare i provvedimenti di estrema urgenza necessari alla salvaguardia della circolazione della pubblica incolumità a norma della legge n. 183 del 1989, del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977 e del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Si informa che l'ANAS ha già provveduto alla riapertura del tratto di strada in argomento e alla costruzione della barriera paramassi sovrastante la sede stradale.

Per quanto riguarda la richiesta del sindaco di Finale Ligure volta ad ottenere l'esenzione del pedaggio nel tratto autrostradale Spotorno-Finale Ligure durante il periodo di interruzione, la società Autrostrada dei Fiori non ha concesso detta esenzione adducendo l'argomentazione che l'autostrada è stata concessa a pedaggio e le uniche deroghe ammesse al pagamento dello stesso sono quelle stabilite dal codice della strada e relativo regolamento. La predetta società, inoltre, ai sensi della convenzione vigente, non ha titolo nè facoltà di concedere esenzioni.

La concessionaria ha fatto altresì presente che esenzioni generalizzate, estese per un periodo di non breve durata, potrebbero ingenerare, presso i caselli stessi, situazioni di pericolo per la sicurezza ed intralci alla circolazione.

Detta società concessionaria, per situazioni e richieste analoghe, ha tenuto sempre lo stesso comportamento di diniego di esenzione dal pedaggio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

BARGONE

(2 dicembre 1999)

BEDIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 184 del 1999 prevede che i segretari scolastici dipendenti dalle province, compresi i profili assimilabili, siano collocati, dal 1° gennaio 2000, in categoria C del nuovo contratto scuola pur provenendo dalla categoria D 3 del contratto di attuale appartenenza;

osservato:

che tale previsione gravemente pregiudizievole della figura dei medesimi in quanto si tratta, di fatto, di un ingiustificabile declassamento da un inquadramento giuridico ed economico per il quale è previsto il titolo accademico ad uno per il quale è previsto il titolo di scuola media superiore (responsabile amministrativo);

che i segretari scolastici della provincia dovrebbero sostenere successivamente un corso di riqualificazione (articolo 49 del contratto collettivo nazionale integrativo della scuola del 3 agosto 1999) per ottenere un riconoscimento giuridico già acquisito nell'ente di provenienza, considerando che la legge n. 124 del 1999, articolo 8, prevede il riconoscimento giuridico ed economico dei profili di provenienza;

che, per chiunque, una tale previsione risulta inaccettabile, soprattutto se sono possibili meccanismi giuridici (ruoli ad esaurimento) che possano evitare il suddetto declassamento,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per non mortificare proprio chi, non senza impegno

e sacrificio, ha raggiunto un titolo accademico che gli ha permesso di accedere ad un ruolo per il quale tale titolo era previsto.

(4-16504)

(29 settembre 1999)

RISPOSTA. – In applicazione di quanto previsto dal'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dal decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, i segretari scolastici o equiparati, dipendenti dagli enti locali, a prescindere dalle modalità di reclutamento, sono stati assegnati alle scuole statali di competenza per lo svolgimento di funzioni di responsabile amministrativo.

Il trasferimento degli interessi è stato previsto sulla base della corrispondenza di funzioni con il personale degli istituti cui già sopperisce lo Stato non sembrando rilevante un differenziato inquadramento che ha prevalente funzione economica.

Aggiungasi che a decorrere dal 1° gennaio 2000 tutti i responsabili amministrativi, per effetto dell'articolo 26 del contratto collettivo del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999, accedono all'area D (direttore dei servizi generali ed amministrativi) previo apposito corso di formazione.

In sede di definizione delle modalità e contenuti di detti corsi potrà essere esaminata la possibilità di valutare, quali crediti formativi, i titoli di studio che hanno costituito elemento essenziale di reclutamento.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

BESOSTRI, PIZZINATO, DUVA, PILONI, PIATTI, SQUARCIALUPI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la direttiva n. 238 del 19 maggio 1998, applicativa della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che istituisce il fondo di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, regola l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie del fondo;

che nella direttiva di cui sopra si individuano come prioritarie le iniziative post-secondarie, rivolte ad allievi diplomati degli istituti secondari superiori, finalizzate a far conseguire un più elevato livello di conoscenze e di competenze professionali;

che il documento relativo alla riorganizzazione ed al potenziamento della formazione tecnico-professionale superiore integrata approvato dalla Conferenza unificata Stato-regione-città ed autonomie locali, nella seduta del luglio 1998, prevede l'istituzione di un nuovo canale di formazione non universitaria denominato «Istruzione formazione tecnica superiore» (IFTS), da realizzarsi con progetti sperimentali da parte delle regioni;

che nelle linee guida per la progettazione dei percorsi formativi predisposte dall'ISFOL, dove sono elaborati dei criteri metodologici sulla base di una esperienza più che decennale nel campo della formazione professionale, è chiarito già in premessa che il percorso dell'IFTS deve essere progettato e gestito in modo integrato tra diversi soggetti, quali la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa, con il coinvolgimento delle parti sociali;

che, secondo le linee guida di cui sopra, il percorso della progettazione deve snodarsi attraverso fasi ben precise, tra cui la prima dovrebbe essere la definizione della figura professionale delineata in seguito all'analisi dei fabbisogni di professionalità, a garanzia della possibilità di costruire una relazione positiva tra domanda e offerta;

che altro elemento essenziale, secondo le linee guida dell'ISFOL, deve essere la caratteristica di raccordo tra contenuti formativi e mondo del lavoro, in funzione della preparazione di una tipologia di figure professionali finora scarsamente considerate da parte dell'offerta formativa;

che la giunta regionale della Lombardia, nella seduta del 19 febbraio 1999, ha deliberato (delibera n. 41492) l'approvazione e l'avvio del «Piano regionale sperimentale dei corsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS);

che il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato lo stanziamento di un contributo finanziario pari a lire 6.663.000.000 circa a copertura del fabbisogno finanziario del piano che verranno erogati dal Ministero direttamente agli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, mentre a carico della regione è stato stanziato un importo pari a circa lire 3.500.000.000;

che nel piano approvato e deliberato dalla giunta della regione Lombardia, i corsi approvati appaiono con titoli generici, che non fanno riferimento ad alcun tipo di professionalità definita, e del resto non risulta dalla delibera su quali basi e analisi del mercato del lavoro regionale o territoriale siano stati definiti i profili professionali che dovrebbero stare alla base dei corsi deliberati;

che, poichè non risulta siano pervenuti agli uffici competenti i progetti, sembra oscuro il sistema di valutazione e selezione, nonostante alcune generiche linee di orientamento enunciate nell'allegato 1 della delibera;

che la delibera è stata trasmessa dalla giunta della regione Lombardia «per conoscenza» alle commissioni consiliari competenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali misure si intenda adottare per la verifica della corretta attuazione della realizzazione dei progetti relativi alla formazione integrata superiore, al fine di evitare lo sperpero di risorse per somme così ingenti, quando presso detta regione, come risulta agli interroganti, sono giacenti progetti, elaborati dalle province secondo criteri sperimentati in anni di esperienza nel campo della formazione professionale, i quali non possono essere attuati per mancanza di fondi;

se in particolare risulti al Ministero che la regione Lombardia, in relazione alla delibera di cui sopra, abbia effettivamente definito e adottato intese con le parti sociali e le province, che garantiscano la pertinenza dei corsi approvati con le priorità della programmazione territoriale, o se invece i corsi deliberati non siano il risultato di accordi tra alcuni decenti universitari e la dirigenza del servizio istruzione della giunta regionale, poichè risulta agli interroganti che gli istituti scolastici titolari per il Ministero della pubblica istruzione dei progetti per la maggior parte non avrebbero presentato alcun progetto e non sarebbero nemmeno informati delle caratteristiche del progetto nazionale;

se si ritenga compatibile con lo spirito che sottende alla attuazione degli IFTS il fatto che la delibera della giunta della regione Lombardia assegni i finanziamenti della quota regionale esclusivamente alle università, escludendo i centri di formazione professionale, mentre la formazione integrata superiore dovrebbe costituire un canale non universitario e, d'altra parte, che i finanziamenti del Ministero vengano erogati direttamente agli istituti professionali, senza la mediazione della regione;

se si ritenga legittima l'approvazione di una delibera da parte della regione Lombardia che contemporaneamente delinea criteri, soggetti e profili professionali e d'altro canto individua anche i soggetti coinvolti;

se si ritenga legittimo l'*iter* seguito dalla giunta della regione Lombardia per la deliberazione, considerato che lo statuto regionale della Lombardia all'articolo 6 attribuisce al consiglio regionale la funzione, anche mediante le proprie commissioni, di partecipare all'elaborazione di piani e programmi generali e settoriali, della regione, e all'articolo 21, tra le competenze della giunta regionale, è detto che la predisposizione di piani e programmi della regione devono avvenire in collaborazione con le competenti commissioni;

se non si ritenga opportuno, prima di concludere accordi con le singole regioni, avviare una stretta consultazione con i Ministri del lavoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per una azione coordinata del Governo;

se non si ritenga sia il caso di bloccare il piano nei termini in cui è stato varato, per un eventuale recupero e valorizzazione dei progetti già partiti, sulla base di una programmazione che sia fondata sulle esigenze di professionalizzazione emergenti sul territorio regionale e sulle esigenze di adeguamento professionale in rapporto agli standard formativi della comunità europea;

se non si ritenga di dover predisporre strumenti di controllo che, sulla base di prassi amministrative sperimentate per esperienze equipollenti, prevengano eventuali sprechi di risorse pubbliche e permettano l'attuazione di un maggior numero di corsi ad un costo minore.

(4-15843)

(13 luglio 1999)

RISPOSTA. – In merito alla problematica alla quale fa si riferimento la regione Lombardia ha riferito al riguardo quanto segue.

All'inizio del 1998 si sono svolte presso il Politecnico di Milano due riunioni alle quali sono stati invitati a partecipare le università lombarde, i responsabili delle scuole medie superiori, i rappresentanti delle parti sociali, della regione Lombardia e degli enti locali con l'obiettivo di informare i diversi soggetti coinvolgibili nella sperimentazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore come nuovo canale formativo post-secondario, non universitario e non in continuità con la scuola media superiore.

L'esigenza di calendarizzazione degli interventi finanziabili su scala nazionale, sulla base della legge n. 440 del 1997, relativamente all'esercizio finanziario 1998, ha fatto sì che rispetto ad un organico ed ordinato percorso di programmazione negoziata si facesse fronte, comunque, garantendo il carattere di pubblicità, partecipazione e significatività previsti dal documento «formazione integrata superiore» approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali il 9 luglio 1998, attraverso comunicazione informale alle regioni nel luglio 1998, richiesta di inoltrare proposte di attività entro il 15 settembre 1998, successivamente prorogate al 30 settembre 1998, integrazione della documentazione entro il 20 ottobre 1998.

Nel caso in specie la regione Lombardia ha predisposto, al fine della individuazione degli interventi sperimentali, un contributo allo studio per l'identificazione dei corsi di formazione tecnico-superiore integrata (settembre 1998) con il quale si metteva in luce il quadro degli obiettivi attesi, in termine si sviluppo economico, e comunicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (per gli anni 1999-2000) e nel Patto per lo sviluppo dell'economia e del lavoro in Lombardia con l'articolata, ricca e complessa offerta formativa in Lombardia in un contesto ammontante a oltre 400 corsi per il 1998-99.

Su questa base in data 16, 17, 18-22 settembre si sono svolti incontri rispettivamente con le parti sociali, con le province e con le università che hanno portato alla individuazione dei corsi. Successivamente si sono svolti incontri con i rappresentanti della sovrintendenza scolastica, delle scuole medie superiori, dei centri di formazione professionale e delle province. Il 14-24 febbraio infine sono stati incontrati i presentatori dei progetti ed il 20 aprile tutti i soggetti attuatori presso l'università statale. Nel corso di tale incontro sono stati costituiti 3 gruppi di lavoro (accordi organizzativi, programmazione didattica e valutazione, rendicontazione) che hanno portato alla definizione degli accordi organizzativi ed alla programmazione integrata.

Nel processo di individuazione delle iniziative sperimentali è stato privilegiato dalla regione Lombardia il rapporto con le università lombarde anche a seguito di un protocollo d'intesa triennale stipulato con i rettori (delibera della giunta regionale 25 maggio 1998, n. 36527) avente per oggetto il riorientamento dell'offerta formativa superiore.

La regione in parola ha anche sottolineato che il finanziamento a carico della medesima per la partecipazione alla copertura del fabbisogno relativo alla spesa di 30 corsi è attivato con legge regionale 12 dicembre 1994, n. 42, «Inteventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in accordo con le università». L'attuazione dell'accordo e l'applicazione delle legge sono a carico del servizio istruzione e diritto allo studio.

La soccitata legge regionale prevede per l'attuazione delle iniziative specifiche convenzioni con le università finalizzate al coinvolgimento di altre strutture (scuole, formazione professionale, imprese) con l'obiettivo di integrare le risorse, sulla base di un progetto didattico unitario e di un conseguente piano di spesa integrato.

Da parte di questo Ministero si precisa inoltre che il documento sulla formazione integrata superiore (FIS), approvato dalla Conferenza unificata con parere del 9 luglio 1998, affida alla competenza delle regioni la definizione e l'attuazione dei piani sperimentali relativi ai progetti pilota di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'ambito delle linee guida definita dal Comitato nazionale di progettazione istituito con decreto ministeriale del 7 ottobre 1998.

Nella prima fase promozionale avviata per l'annualità 1998-99, ciascuna regione ha organizzato conferenze di servizio ed incontri finalizzati alla determinazione del proprio piano di sperimentazione.

Nella seconda fase sperimentale per il 1999-2000 i progetti pilota saranno selezionati attraverso i bandi predisposti dalle regioni, sulla base delle linee-guida e del relativo schema di disciplinare approvati dal Comitato nazionale di progettazione nella seduta del 26 luglio 1999 e trasmesso al coordinamento degli assessori regionali in data 3 agosto 1999.

Le consultazioni con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle quali fanno riferimento gli onorevoli interroganti avvengono in seno al citato Comitato nazionale di progettazione, il quale è composto oltre che da rappresentanti dei citati Ministeri anche da rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni, delle autonomie locali e dalle parti sociali.

Pertanto, nessun accordo viene concluso con esponenti di singole regioni.

Risulta, inoltre, che, nella fase promozionale per l'anno 1998-99, la regione Lombardia abbia valorizzato le esperienze già condotte nel proprio ambito territoriale.

Si precisa infine che è previsto un programma di monitoraggio e valutazione interna ed esterna dei corsi IFTS e che i finanziamenti statali non vengono effettuati in un'unica soluzione ma in tre fasi successive,

correlate allo sviluppo delle attività ed all'accertamento delle spese effettivamente sostenute.

Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

(3 dicembre 1999)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la CISL-Scuola e altri sindacati provinciali e nazionali hanno espresso serie preoccupazioni per l'esclusione di alcune discipline, in particolare l'educazione fisica e l'educazione musicale, da quelle per le quali sono stati emanati i bandi di concorso ordinario per titoli ed esami;

che da un attento esame della questione è stato ritenuto che vi siano tutti gli elementi per rendere proponibile un ricorso al fine di contestare la suddetta esclusione;

che i docenti precari e non, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno, sono stati invitati a proporre comunque domanda di partecipazione al concorso indicando la relativa classe di concorso;

che, inoltre, è stato ritenuto che detti concorsi debbano essere banditi da codesto Ministero che dovrà, altresì, fornire chiarimenti circa la partecipazione al concorso per la classe 19/A (discipline giuridiche ed economiche) per la quale hanno titolo coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza e coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguita e/o da conseguire entro il 2000-2001,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi dell'esclusione delle discipline di cui in premessa dai bandi di concorso per esami e titoli;

se non si ritenga di dover adottare opportune iniziative volte al legittimo svolgimento delle prove concorsuali anche per le discipline inopportunamente escluse.

(4-15203)

(12 maggio 1999)

Risposta. – L'emanazione del bando di concorso è avvenuta nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e nell'articolo 40, comma 10, della legge n. 449 del 1997.

Le norme citate stabiliscono, rispettivamente, che l'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi – nel periodo di vigenza delle graduatorie – di un'effettiva disponibilità di cattedre e che i concorsi possano essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno.

Le verifiche puntuali sulla previsione di disponibilità di posti per le classi di concorso aggregate negli ambiti disciplinari 2 e 3 hanno evidenziato in ogni regione da un lato l'assenza di significative disponibilità, dall'altro una notevole situazione di soprannumerarietà di docenti.

È sembrato necessario quindi, in via prioritaria, favorire la sistemazione dei docenti soprannumerari eliminando gradualmente tali eccedenze, prima ancora di procedere a nuove assunzioni.

La decisione, peraltro, va considerata provvisoria.

Infatti, nel caso di significative modifiche alla situazione indicata, che viene costantemente aggiornata con cadenze annuale, sarà possibile procedere all'indizione di specifiche procedure concorsuali, anche per le classi di concorso in questione.

In merito, infine, alla laurea in giurisprudenza ai fini dell'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche (classe 19/A), si fa presente che detta laurea è titolo d'accesso, indipendentemente dal piano di studi, se conseguita entro l'anno accademico 2000-2001.

Per coloro, invece, che si laureeranno dopo tale data sarà necessario sostenere specifici esami universitari per poter insegnare le discipline sopra indicate (si veda l'allegato 2 al bando di concorso di cui al decreto direttoriale 1° aprile 1999).

Pertanto, chi si è laureato entro la data di scadenza dei termini di partecipazione al suddetto concorso non è tenuto a possedere alcuno specifico piano di studi.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che qualche mese fa è stato espletato il concorso a 148 posti per assistente giudiziario;

che dei circa 9.000 concorrenti sono stati dichiarati idonei solo 329, cioè meno del 5 per cento;

che la graduatoria degli idonei da assumere sulla base dei titoli posseduti e del punteggio acquisito giace paralizzata presso gli uffici del Ministero di grazia e giustizia;

che, in riferimento alla regione Calabria, sembrerebbe che le assunzioni siano state bloccate a causa del mancato rilascio del nulla-osta da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;

che, da notizie assunte, si è appreso che il motivo di tale imbarazzante situazione potrebbe derivare dalla mancanza di fondi;

che le assunzioni sono avvenute regolarmente nei restanti distretti giudiziari;

che il distretto calabrese, oltre a ben note necessità occupazionali, gestisce una importante mole di materiale giudiziario;

che la figura professionale dell'assistente giudiziario ha assunto maggiore importanza a seguito della riforma sul giudice unico e della consequenziale soppressione delle preture;

che, di fatto, l'assistente giudiziario, oltre a collaborare con il giudice nel corso dell'udienza, può svolgere compiti di segreteria e cancelleria, contribuendo allo snellimento dell'apparato giudiziario,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi del mancato rilascio del nulla-osta da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;

se risponda al vero che la motivazione potrebbe risiedere nella mancanza di fondi;

quali provvedimenti s'intenda assumere al fine di sanare l'imbarazzante situazione creatasi.

(4-16034)

(28 luglio 1999)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che in data 28 luglio 1999 lo scrivente ha presentato un'interrogazione parlamentare (4-16034) al fine di denunciare la situazione creatasi in Calabria a seguito dell'espletamento del concorso a 148 posti di assistente giudiziario, indetto da codesto Ministero;

che analoga interrogazione (3-03120) è stata presentata dal senatore Veraldi;

che nel corso della seduta della commissione giustizia del 27 ottobre 1999 il Sottosegretario Ayala, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo del senatore Veraldi, in merito alla questione in oggetto, ha argomentato: «...per completare il complesso piano di reclutamento – iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo – occorre assumere ancora 1.162 unità. Per quanto attiene, in questo contesto, agli assistenti giudiziari, tali figure professionali sono in numero di 758 ancora da assumere. La ripartizione prevede: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 per il distretto di Bologna; 32 per il distretto di Genova; 147 per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 per i distretti di Caltanissetta e Palermo. Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1999, il Ministero della giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei Ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni e che pone delicati problemi di individuazione delle priorità da soddisfare. In ogni caso, le 450 unità ottenute saranno tutte ricoperte con l'assunzione dei vincitori dei concorsi già espletati dalla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria. Con riferimento alla suddetta autorizzazione, si stanno valutando soluzioni alternative, idonee a coniugare le giuste aspettative dei concorrenti

utilmente collocati in graduatoria con l'interesse dell'amministrazione ad assicurare un adeguato livello di funzionalità dei diversi uffici giudiziari... Obiettivo prioritario del Ministero della giustizia resta comunque quello di avviare le procedure per l'assunzione di tutte le 1.162 unità residue in tempi tali da consentire che, in coincidenza con la completa e piena operatività della riforma del giudice unico, si possa disporre delle risorse umane necessarie per far fronte alle esigenze dei singoli uffici giudiziari. Sono in corso tutte le opportune iniziative che coinvolgono la Presidenza del Consiglio e il Ministero del tesoro per adempiere tempestivamente a tale impegno e tali iniziative sono da inquadrare nell'ambito della manovra finanziaria, attualmente all'esame del Senato.»;

che, dalle pur ampie motivazioni addotte dal Sottosegretario, non sembra emergere, tuttavia, alcuna giustificazione a sostegno del blocco delle assunzioni relative ai distretti di Catanzaro e Reggio Calabria;

che non costituisce motivo di particolare tranquillità, né sembra essere una sconvolgente innovazione, l'impegno a tenere aperte le graduatorie degli idonei per 18 mesi,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di adottare immediate iniziative per ovviare alle carenze di organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari nelle regioni citate in premessa;

in particolare, se non si ritenga di dover adottare opportuni provvedimenti per la regione Calabria, considerate le situazioni di grave difficoltà in riferimento alla criminalità organizzata e alle ben note necessità occupazionali del distretto calabrese.

(4-16973)

(3 novembre 1999)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento del direttore generale del 20 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale del 3 giugno 1997 è stato bandito un pubblico concorso per l'assegnazione di 500 posti di assistente giudiziario, sesta qualifica funzionale, presso il Ministero di grazia e giustizia, successivamente elevati a 1274 unità complessive, con provvedimento del direttore generale del 13 dicembre 1997;

che i suddetti posti messi a concorso sono stati gestiti ed articolati sulla base di 11 concorsi circoscrizionali presso le seguenti corti di appello: Bologna, Cagliari-Sassari, Firenze, Trento-Trieste-Venezia, Torino, Catanzaro-Reggio Calabria, Potenza, Palermo-Caltanissetta, Messina-Catania, Milano-Brescia e Genova;

che le relative procedure concorsuali si sono già concluse nel periodo di tempo intercorrente tra il mese di dicembre 1998 e il mese di marzo 1999 (in base ai differenti tempi di approvazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle rispettive graduatorie generali di merito);

che nel primo semestre del 1999 sono stati assunti solo 474 vincitori delle graduatorie delle corti di appello di Torino, Venezia-Trieste-Trento, Messina-Catania, Cagliari-Sassari, Potenza;

che in data 10 settembre 1999 il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'assunzione di sole 450 unità presso codesto Ministero;

che le suddette 450 unità dovranno essere distribuite tra le varie Direzioni generali dello stesso Ministero (così come riferito dall'Ufficio II – reparto movimenti assistenti) senza tener conto delle priorità temporali basate sulle singole date di approvazione delle graduatorie di merito nè delle effettive esigenze che vedono nella figura dell'assistente giudiziario una qualifica fondamentale per il regolare svolgimento delle udienze giudiziarie;

che, in riferimento al precedente punto, solo una esigua percentuale verrà assegnata alle corte di appello per la qualifica di assistenza giudiziario;

che da ciò deriva disagio ed esasperazione non solo per gli 800 vincitori del concorso in argomento ma anche per i numerosi assistenti giudiziari già in servizio presso le diverse corti di appello i quali, pur avendo ottenuto da tempo il decreto di trasferimento presso altre sedi, sono ancora in attesa dell'esecuzione dello stesso, atteso che tale impossibilità al trasferimento deriva proprio dalla mancata assunzione dei vincitori del concorso;

che il ritardo dell'autorizzazione ad assumere tutti i vincitori del concorso *de quo* sarebbe stato imputato a generiche difficoltà a reperire le relative risorse finanziarie, quando in realtà si sa bene che ogni pubblico concorso viene bandito sulla base di preventiva copertura finanziaria, in mancanza della quale la Corte dei conti non può procedere alla «registrazione» del decreto di bando;

che si tratta di una situazione paradossale, se non addirittura misteriosa, che vede – da un lato – la tanto decantata, grave carenza di personale assistente giudiziario, fortemente denunciata da numerose circoscrizioni (tra cui, *in primis,* quelle di Milano e Brescia), che ha fatto sì che lo Stato disponesse un ampliamento delle unità operative da assumere (da 500 a 1274 unità) e – dall'altro – sino a tutt'oggi, la inspiegabile mancata assunzione dei vincitori al concorso per assistenti giudiziari;

che non si riescono a comprendere le ragioni sottese a tale comportamento, anche se sono state avanzate delle ipotesi, come è appunto emerso da alcune indiscrezioni riportate dagli organi di stampa, secondo cui ci sarebbe qualcuno che riconduce l'arcano mistero alla deliberata volontà di insabbiare determinate questioni; viene, cioè, supposto che, considerata la attuale situazione (di grave carenza di personale), «molti di quei processi a breve cadranno in prescrizione mentre l'insediamento di nuove unità operative permetterebbe un regolare svolgimento dei procedimenti penali. L'assistente giudiziario, infatti, si preoccuperebbe di aggiornare in tempo reale il casellario giudiziario di molti truffatori che invece risultano avere la fedina penale immacolata»,

l'interrogante chiede di conoscere:

quando si abbia intenzione di disporre la completa copertura organica del profilo degli assistenti giudiziari presso le corti di appello di Milano-Brescia, Genova-Bologna, Reggio Calabria-Catanzaro, Palermo-Caltanissetta, allo scopo di garantire il regolare funzionamento dei relativi uffici giudiziari;

perchè la recente autorizzazione preveda la copertura di sole 450 unità da distribuire tra le diverse Direzioni generali e il blocco delle restanti assunzioni almeno fino al luglio 2000;

come si intenda far fronte alla congestione dell'attività giudiziaria e alla concreta realizzazione della nuova competenza penale del giudice di pace senza la dovuta copertura degli organici cronicamente carenti.

(4-16834)

(20 ottobre 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento della direzione generale del 20 maggio 1997 sono stati indetti undici concorsi circoscrizionali, per esami, per 500 posti di assistente giudiziario, quarta qualifica funzionale, del personale del Ministero della giustizia il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 3 giugno 1997;

che con successivo provvedimento della direzione generale del 13 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 dicembre 1997 il numero dei posti a concorso per gli undici distretti è stato aumentato di 774 per un numero complessivo di posti a concorso pari a 1.274 e più precisamente: distretto di corte di appello di Torino 184, Genova 32, Milano-Brescia 355, Trento-Trieste-Venezia 132, Bologna 78, Firenze 62, Cagliari 52, Potenza 10, Catanzaro-Reggio Calabria 148, Messina-Catania 44, Palermo-Caltanissetta 147;

che nel febbraio 1999 sono state approvate le graduatorie dei 760 vincitori del concorso, ma che solo per 350 di essi è disposta la «chiamata in servizio», mentre a tutt'oggi gli assistenti giudiziari vincitori del concorso nei distretti di Genova, Milano-Brescia, Bologna, Catanzaro-Reggio Calabria e Palermo non sono stati ancora assunti;

che la disparità di trattamento tra i vincitori del concorso è sicuramente causa di danni per chi li subisce (alcuni dei quali peraltro non risarcibili neppure per equivalente, basti pensare alla diversa anzianità di servizio che si troveranno a maturare vincitori di un medesimo concorso);

che malgrado le numerose richieste di chiarimento gli interessati non sono riusciti ad avere alcuna risposta dai responsabili di settore interpellati presso il Ministero della giustizia;

che le graduatorie conservano validità per un periodo di 18 mesi dalla data di loro approvazione, come sancito dall'articolo 39, comma 13, del collegato alla finanziaria 1998,

si chiede di sapere:

se il Ministro intenda far conoscere, al più presto, quando i vincitori del concorso per assistenti giudiziari nei distretti delle corti di appello di Genova, Milano-Brescia, Bologna, Catanzaro-Reggio Calabria e Palermo saranno assunti in servizio;

quali siano stati i motivi che hanno determinato la palese discriminazione e, ove ancora sussistano, quando sarà possibile porre termine a tale illegittima situazione;

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere onde rimuovere gli effetti dannosi già procurati ai vincitori ancora in attesa di assunzione.

(4-16645)

(6 ottobre 1999)

RISPOSTA. (*) – In merito alle problematiche oggetto degli atti di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei deputati alle interpellanze urgenti 2-01995 e 2-01997 e alla Commissione giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione 3-03121.

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con i decreti del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999 si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo-contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria. 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudizia-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

ri per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficial*e del 25 ottobre il Ministero della giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei Ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità saranno tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni si fa presente che è stato deciso di assegnare le 450 unità interamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreti del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni) per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti giudiziari – graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti giudiziari – graduatoria approvata il 12 febbraio 1999).

Residuano i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1º aprile 1999), Caltanissetta e Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso di programmatori (concorso nazionale – graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle procure della Repubblica (uffici unificati), a decorrere dal 2 gennaio prossimo, data fissata per la piena operatività della riforma del giudice unico nel settore penale.

Appare perciò indispensabile una ulteriore e prossima autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, con nota del 25 ottobre scorso.

In tale nota è stata sottolineata in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima sollecitudine possibile, al fine di

consentire il regolare e positivo avvio della riforma del giudice unico di primo grado.

In ogni caso la legge finanziaria per l'anno 2000, nel testo licenziato dal Senato, prevede (articolo 16) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(10 dicembre 1999)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge 3 maggio 1999, n 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», all'articolo 2, comma 4, dispone che, contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge in oggetto, è indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti;

che lo stesso articolo stabilisce, altresì, che nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo,

che l'ordinanza ministeriale n.153 del 15 giugno 1999, recante «Indizione di una sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento o di idoneità», all'articolo 9 (esami finali), comma 2, recita che «gli esami della sessione riservata di abilitazione o di idoneità prevedono una prova scritta e una prova orale; la commissione dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione complessiva delle prove scritta e orale e 20 per il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio»;

che il citato articolo, al comma 15, stabilisce altresì che il punteggio finale sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito nelle prove d'esame e da quello attribuito per gli anni d'insegnamento prestati nelle scuole od istituti statali nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, o, per il personale educativo, nel medesimo posto di servizio, nella misura sotto indicata, fino ad un massimo di punti 20: per ogni anno di insegnamento o servizio punti 1,8; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino a un massimo di punti 1,8) punti 0,3;

che le disposizioni citate, contenute nell'ordinanza, violano di fatto quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge n.124 del

1999, nella parte in cui prevedono il riconoscimento della professionalità acquisita a posteriori e cioè nell'ambito del punteggio finale;

che tale mancata previsione ha indotto numerosi docenti precari a presentare ricorso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'ordinanza di cui in premessa non sia da ritenersi lesiva di interessi legittimi, nel caso di specie di quelli degli insegnanti precari che non vedono riconosciuto loro il servizio effettivo già prestato;

se, in base alle motivazioni esposte, non si ritenga di dover provvedere alla modificazione dell'ordinanza in oggetto, al fine di garantire il riconoscimento della professionalità acquisita, come stabilito dalla legge n. 124 del 1999.

(4-15704)

(1° luglio 1999)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che le disposizioni emanate con decreto ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 circa l'assegnazione a posteriori, nell'ambito del punteggio finale, del riconoscimento delle professionalità acquisite in servizio dai docenti ammessi agli esami delle sessioni riservate sono conformi alle previsioni legislative (legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo 2, comma 4).

Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, comma 4, della succitata legge stabilisce che «nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento delle professionalità acquisite in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato...»; l'articolo 9, commi 2 e 15, dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 prevede che «la commissione dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione complessiva delle prove scritte e orali e 20 per il riconoscimento delle professionalità acquisite» e che «il punteggio finale sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito nelle prove di esame e da quello attribuito per gli anni di insegnamento».

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel febbraio 1999 i soci della Banca del credito cooperativo di Bassano Romano (Viterbo) hanno denunciato formalmente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di tale istituto di credito la sussistenza di due casi di incompatibilità fra i componenti del consiglio stesso;

che in particolare il signor Roberto Filippi e il signor Roberto Bussi, essendo dipendenti della pubblica amministrazione, rispettivamente presso il Ministero della pubblica istruzione - provveditorato agli studi di Viterbo e presso il comune di Bassano Romano, non possono al contempo ricoprire la carica di amministratori di un istituto di credito,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al più presto, nel rispetto dei fondamentali princìpi democratici garantiti dal nostro ordinamento, affinchè i soggetti interessati non persistano nello svolgere due funzioni fra loro confliggenti.

(4-15029)

(28 aprile 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, cui questa amministrazione è stata delegata a rispondere, si fa presente preliminarmente che si ha competenza a riferire soltanto per quanto riguarda il caso relativo al signor Roberto Filippi, in quanto soltanto quest'ultimo è dipendente di questo Dicastero.

In merito al caso in parola l'ispettore tecnico, incaricato dal provveditore agli studi di Viterbo di effettuare accertamenti al riguardo, ha espresso il parere che la carica ricoperta dal signor Filippi presso la Banca del credito cooperativo di Bassano Romano può ritenersi compatibile con lo *status* di pubblico dipendente.

Ciò in quanto la giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, VI, 21 gennaio 1993, n. 68) ritiene compatibile l'esercizio di una carica presso una Cassa rurale ed artigianale; in tale tipologia, infatti, rientra la sopra citata Banca di credito, in considerazione del suo statuto.

Aggiungasi che l'impiegato medesimo ha chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione dal capo di istituto, dal 1985 a tutt'oggi, come previsto dalla vigente normativa.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

BONATESTA, BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso:

che con l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono stati stanziati duecento miliardi per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo agli alunni delle scuole dell'obbligo e agli studenti delle scuole superiori;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1999, si è provveduto a regolamentare la ripartizione e l'erogazione di detta somma alle regioni, nonchè ad enunciare i criteri per accedere al beneficio e le categorie degli aventi diritto;

che, in considerazione del già iniziato anno scolastico, i tempi per la formulazione di piani di riparto da parte delle regioni sono stati fissati, in modo strettissimo, al 30 settembre 1999;

che, peraltro, al fine di velocizzare la messa a disposizione delle somme, il decreto in parola consente alle regioni di richiedere all'amministrazione dell'Interno di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto;

che l'erogazione diretta ai comuni, oltre a snellire i tempi di definizione, consente di fornire una risposta più immediata a quanti hanno già formulato richiesta attraverso i modelli distribuiti nelle scuole;

che il consigliere regionale Laura Allegrini (Alleanza Nazionale) ha già presentato alla regione Lazio una mozione con la quale il consiglio impegna la giunta a predisporre e trasmettere all'amministrazione dell'Interno, con la massima urgenza, il piano di riparto delle somme attribuite alla regione Lazio stessa e chiede di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate nel piano di cui trattasi,

gli interroganti chiedono di conoscere in che modo il Governo intenda intervenire con immediatezza affinchè eventuali ritardi delle regioni non abbiano a vanificare il diritto di quelle categorie che intendono accedere alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo e per gli studenti delle scuole superiori.

(4-16448)

(24 settembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Com'è già noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 5 agosto 1999 si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

Il decreto in parola ha già previsto meccanismi quali quelli citati nel testo dell'interrogazione parlamentare in parola per una rapida erogazione dei benefici previsti dalla succitata legge.

Agli stessi fini il medesimo decreto all'articolo 3, comma 5, ha anche previsto che, nel caso in cui le regioni non avessero provveduto entro il 30 settembre ad inviare al Ministero dell'interno il piano di riparto, quest'ultimo potesse assegnare ed erogare direttamente ai comuni le somme ocorrenti, quantificate sulla base «degli indici di degrado della popolazione residente in età scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili».

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che come ogni anno all'inizio delle scuole molte famiglie italiane sono costrette a sostenere spese talvolta onerosissime per l'acquisto dei libri di testo e di altro materiale didattico indispensabile e richiesto dagli stessi insegnanti per lo svolgimento delle lezioni e dei programmi scolastici;

che dette spese impegnano talvolta i genitori a fare veri e propri sacrifici e, nei casi più critici, i genitori si vedono costretti a far terminare gli studi dei propri figli anzitempo non potendoli in nessun caso sostenere;

che da parte delle istituzioni non vi è alcuna presa d'atto del problema ma soprattutto assente è un provvedimento concreto che, di fatto, consenta un qualche riconoscimento di tipo contributivo o in termini di agevolazione fiscale;

che, secondo un recente studio, è emerso, in inquietante aumento, il fenomeno della cosiddetta «fuga dai banchi» della scuola dell'obbligo che colpisce, con percentuali preoccupanti, il Sud Italia ma ha fatto segnare anche al Nord un incremento non più sottovalutabile;

che, infatti, al Sud l'11 per cento dei ragazzi non porta a termine la scuola dell'obbligo ed al Nord è il 6,7 per cento degli studenti a disertare le aule prima di aver conseguito il diploma di licenza media inferiore;

che fra i principali motivi che determinerebbero, secondo la ricerca, una così bassa scolarità vi è in primo luogo la necessità per gli studenti di lavorare fin da giovani ed al secondo posto vi è la difficoltà di sostenere, da parte delle famiglie, le sempre crescenti spese per l'acquisto del materiale didattico;

che altrettanto significativo è l'incremento del mercato dei libri scolastici di seconda mano – molto più economici dei libri nuovi – che, secondo il Codacons, rappresenterebbero la scelta di uno studente su due anche grazie alla facilità con la quale è possibile reperirli,

l'interrogante, per quanto sopra esposto, chiede di sapere:

cosa si intenda fare per fronteggiare questo problema che di anno in anno penalizza in maniera sempre più determinante le scelte dei nostri studenti e delle loro famiglie al punto da indurli a preferire l'attività lavorativa allo studio;

se non si reputi scandaloso che, almeno per quanto concerne la scuola dell'obbligo, non venga attuato alcun provvedimento governativo atto a limitare quanto più possibile il cosiddetto fenomeno del caro libri offrendo, in concreto, a tutti gli studenti l'opportunità di terminare gli studi;

se non si reputi, infine, ragionevole ed indispensabile attivarsi sollecitamente al fine di consentire alle tante famiglie italiane con figli in età scolastica di detrarre dalle dichiarazioni dei redditi le spese sostenute per l'acquisto dei libri e del materiale didattico indispensabili per ottimizzare l'apprendimento di ogni studente nonchè per garantire a cia-

scuno di essi pari opportunità e la possibilità di frequentare fino al termine le scuole dell'obbligo.

(4-16260)

(15 settembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Com'è noto, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie in particolari situazioni economiche con figli in età di obbligo scolastico o iscritti alle scuole secondarie superiori la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha messo a disposizione 200 miliardi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo.

Ciò in aggiunta alle provvidenze già destinate dalle regioni alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo sulla base di leggi nazionali o regionali.

Alla succitata normativa è stata data attuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1999, sottoposto anche ai pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato espressi rispettivamente nella seduta del 28 luglio 1999 e del 14 luglio 1999.

L'articolo 1, commi 1 e 2, del suddetto provvedimento individua come destinatarie del beneficio in parola, che riguarda l'anno scolastico 1999-2000, le famiglie la cui situazione economica sia equivalente o inferiore a 30 milioni di reddito, corrispondente a circa 40 milioni annui lordi di reddito, soglia al di sotto della quale per una famiglia con un figlio inizia l'area di maggiore disagio economico.

Allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie il beneficio in parola il Ministero ha provveduto in data 5 agosto 1999 ad anticipare per il tramite dei provveditori agli studi lo schema del decreto invitando i provveditori medesimi ad effettuare al riguardo una larga azione di informazione tra le famiglie.

Si fa presente, infine, che il disegno di legge riguardante la finanziaria per l'anno 2000 reca una disposizione che consente di applicare anche per l'anno scolastico 2000-2001 le disposizioni contenute nella legge n. 448 del 23 dicembre 1998 recando a tal fine una previsione di spesa di 100 miliardi.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che è stata indetta con l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 153 del 1999 la sessione riservata di esami prevista dalla legge n. 124 del 1999;

che la sessione di abilitazione riguarda il personale docente ed educativo che abbia prestato almeno 360 giorni di servizio a partire dall'anno scolastico 1989-90 fino al 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999);

che l'unico vincolo è che almeno 180 dei 360 giorni siano stati prestati nel periodo che va dall'anno scolastico 1994-95 al 25 maggio 1999;

che per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o dell'idoneità nella scuola elementare possono essere cumulati, ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utili (articolo 2, comma 1, lettera *a)*, anche i servizi eventualmente resi nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle istituzioni educative ma non viceversa;

che al «concorso riservato» prevede che i candidati frequentino un corso di formazione istituito dai provveditorati agli studi della durata massima di 120 ore (articolo 1, comma 5) e superino, poi, una verifica finale con una prova scritta e una orale;

che il termine della prova scritta la commissione formula un motivato giudizio di ammissione alla successiva prova orale (articolo 9, comma 8);

che il punteggio conseguito nelle due prove d'esame (massimo 80 punti) si aggiungerà a quello (massimo 20 punti) attribuito per gli anni di insegnamento o di servizio prestati per la medesima classe di concorso (nel caso delle secondarie) o posto di ruolo (per le materne ed elementari);

che in sostanza si terrà conto degli anni di servizio effettivo già prestato solo per chi supera il concorso;

che il riconoscimento del servizio non potrà avvenire in alcun modo per tutti quei precari che reali e contingenti situazioni hanno dovuto lavorare su classi di concorso diverse, comunque corrispondenti a posti di ruolo e con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto;

che ciò contrasta con la volontà del Parlamento che, con l'approvazione della legge n. 124 del 1999, ha previsto il riconoscimento della professionalità acquisita;

che non si può infatti affidare solo al singolo, frettoloso esame di decine di migliaia di prove scritte la decisione di licenziare il personale docente che in questi anni ha assicurato il funzionamento della scuola italiana,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le procedure di reclutamento dei docenti precari, così come previste dall'ordinanza ministeriale 153 del 1999, creino uno sbarramento dopo la prova scritta non dando fondamento ed applicazione al riconoscimento della professionalità acquisita;

se non ritenga incongruente la disposizione che, mentre opportunamente consente di scegliere qualsiasi classe di concorso nella quale conseguire l'abilitazione, sempre che vi sia il possesso dello specifico

titolo di studio, non tiene poi conto del servizio prestato nelle altre classi di concorso;

se non ritenga fortemente iniqua anche la norma che consente di cumulare il servizio dalle medie alle elementari e non viceversa;

se non si ritenga opportuno presentare una proposta di modifica della legge n. 124 del 1999 e modificare l'ordinanza per reintrodurre il principio del riconoscimento della professionalità acquisita;

se non ritenga che, altrimenti, gli inevitabili ricorsi provocheranno l'annullamento dell'ordinanza, con conseguenze drammatiche sulla scuola italiana.

(4-15663)

(29 giugno 1999)

Risposta. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si precisa che non appare possibile aderire alla richiesta rivolta dall'onorevole interrogante intesa a far adottare un provvedimento che elimini lo sbarramento costituito dal giudizio di non ammissione alla successiva prova orale.

Ciò in quanto non si ritiene, per la dignità che la funzione docente richiede, che il candidato che abbia svolto la prova scritta in misura largamente insufficiente, denotando di versare, nella specifica disciplina, in una situazione di grave carenza di professionalità, neppure suscettibile, a giudizio della commissione, di poter essere recuperata mediante una brillante prova orale, possa continuare a partecipare alla procedura.

Deve peraltro essere osservato che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999 prevede che il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio avvenga in sede di determinazione del punteggio finale, in aggiunta, quindi, al punteggio che si consegue nelle prove d'esame.

Quanto alla mancata valutazione del servizio prestato per altre classi di concorso si fa presente che non poteva essere disposto diversamente in relazione alla precisa formulazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, che stabilisce che il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio sia proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.

Circa la «norma che consente di cumulare il servizio dalle medie alle elementari e non viceversa» si precisa infine che la citata ordinanza ministeriale prevede (articolo 2, comma 1, lettera B, ultimo periodo) che possa essere cumulato, ai fini della partecipazione alla sessione riservata relativa a classi di concorso di scuola secondaria, anche il servizio prestato nella scuola elementare.

Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

(3 dicembre 1999)

BRIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso:

che in sede di esame dei disegni di legge nn. 3524, 3441 e 3474, recanti: «Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione», l'interrogante, attraverso emendamenti ed ordini del giorno, ha chiesto che sia consentito l'assolvimento dell'elevamento dell'obbligo di istruzione nell'ambito di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale;

che, pur essendo state respinte le succitate proposte dell'interrogante, è stato approvato un ordine del giorno della Commissione che impegna il Governo a considerare, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa e come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 3524, iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, secondo la legge 24 giugno 1997, n. 196, quelle attivate nelle strutture accreditate del sistema di formazione professionale regionale;

che i termini delle pre-iscrizioni scolastiche risultano scaduti e conseguentemente molti allievi che si sono iscritti a corsi professionali si trovano in uno stato di grande incertezza circa la possibilità di potere assolvere l'obbligo secondo i propri desideri e le proprie inclinazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

quando verranno emanati i regolamenti attuativi della legge 20 gennaio 1999, n. 9;

se saranno riformulati i criteri di accreditamento della formazione professionale tenendo conto soprattutto della qualità del servizio erogato;

se i regolamenti attuativi risulteranno pienamente rispondenti all'ordine del giorno della Commissione, specie per quanto concerne la valorizzazione e l'ulteriore sviluppo di quelle aree di sperimentazione che evidenzino il ruolo che la formazione professionale può svolgere nella riforma scolastica del nostro paese.

(4-14451)

(10 marzo 1999)

Risposta. – Come è noto all'onorevole interrogante la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, prevede che nei confronti di tutti i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione fino ai 15 anni è compito delle istituzioni scolastiche prevedere «sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento, al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione ed alla formazione, di consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità ed al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore».

È la stessa legge a prevedere, inoltre, nei confronti degli allievi che non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore, la possibilità di adottare particolari strategie di tipo orientativo, volte ad assistere tali scelte sul piano della formazione e della certificazione delle conoscenze e delle competenze; ciò anche attraverso opportune forme di collaborazione con il mondo del lavoro o con il sistema della formazione professionale.

In attuazione delle disposizioni in parola è stato emesso in data 9 agosto 1999 il relativo regolamento sul quale, com'è noto, è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, il parere delle Conferenze permanenti per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome ed i pareri previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge in parola delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999.

L'articolo 6 del citato regolamento contiene disposizioni che consentono alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia didattica ed organizzativa di attivare interventi formativi, da svolgersi in connessione con i centri di formazione professionale riconosciuti (cioè accreditati o convenzionati con le regioni o con gli enti locali competenti per la formazione professionale), in favore di quegli allievi iscritti al primo anno di istruzione secondaria superiore che chiedono un primo incontro con la cultura del lavoro.

Tali interventi, infatti, sono finalizzati ad offrire agli studenti strumenti di conoscenza e di orientanento tra le diverse opportunità formative.

Rimane comunque ferma la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte.

Sarà cura dell'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con gli assessori regionali competenti, promuovere appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati e avviare un piano di coordinanento territoriale di interventi tenendo conto anche delle esperienze già realizzate.

Le sedi, i tempi e le modalità degli interventi saranno definiti nelle apposite convenzioni tra le scuole ed i centri di formazione professionale.

Lo stesso regolamento ha previsto all'articolo 7 che, in sede di prima applicazione, per coloro che sono iscritti presso i centri di formazione professionale siano attivate iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo scolastico mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale.

Le iniziative devono comunque assicurare le competenze necessarie a consentire la possibilita di scegliere dopo il primo anno tra il percorso di istruzione e quello della formazione al fine di assicurare anche a que-

sti allievi, così come agli altri, i passaggi di corsi di indirizzo diversi da quello prescelto.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

BRIGNONE. – *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* – Venuto a conoscenza:

che in data 26 luglio 1993 nel municipio di Edimburgo veniva sottoscritto tra il sindaco della città di Edimburgo e il soprintendente per i beni artistici e storici di Roma a nome del Ministro per i beni culturali e ambientali, dottor Alberto Ronchey, l'atto di donazione alla Repubblica italiana dell'organo Father Henry Willis (1890) a tre tastiere;

che tale organo avrebbe dovuto essere collocato nel complesso monumentale di San Michele a Ripa in Roma, sede dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

che in data 22 ottobre 1993 il ministro Ronchey, nel ringraziare gli intercessori della donazione, auspicava collaborazione per l'eventuale raccolta di fondi privati in vista del restauro dell'organo;

che in data 28 settembre 1994 il Consiglio di Stato, esaminati gli atti e la relazione, autorizzava il Ministero per i beni culturali e ambientali all'accettazione della donazione dell'organo Henry Willis disposta dalla Broughton Mac Donald Church di Edimburgo a favore dello Stato italiano;

che in data 30 novembre 1994, a seguito del succitato parere favorevole del Consiglio di Stato, il direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali chiedeva al Soprintendente per i beni artistici e storici di Roma di fornire con la massima urgenza una precisa documentazione in ordine agli impegni formali assunti dagli sponsor per il finanziamento delle predette operazioni, poiché l'accettazione era subordinata al reperimento dei fondi necessari per coprire tutte le spese di smontaggio, restauro e trasporto sino a Roma dell'organo in questione;

che, frattanto, a seguito delle indicazioni formulate dal Soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Roma, il Ministero stabiliva di collocare l'organo nella cantoria della Chiesa di S. Anastasia in Roma;

che, in data 20 giugno 1997, il Soprintendente per i beni artistici e storici di Roma, esprimendo il desiderio di completare la lunga vicenda inerente la donazione dell'organo e di arrivare all'inaugurazione dello strumento nel mese di dicembre 1997 in occasione della festa scozzese, con inviti internazionali e una grande cerimonia di amicizia tra Regno Unito e Italia, chiedeva il sostegno del Ministero per gli affari esteri italiano e del Ministero per i beni culturali ed ambientali per consentire sopralluoghi tecnici nella Chiesa di destinazione dell'organo, nonché ga-

ranzie per il reperimento di fondi per il restauro, il trasporto e l'installazione finale;

che, a seguito di questo intervento, nel mese di novembre del 1997 venivano effettuati gli opportuni sopralluoghi nella Chiesa di S. Anastasia di Roma da parte di un organista e di un organaro provenienti da Edimburgo;

che, nel mese di dicembre del 1997, il Soprintendente per i beni artistici e storici di Roma prendeva contatti con uno sponsor offertosi di sostenere gli oneri economici derivanti dal restauro e dall'installazione dell'organo;

che, nel mese di luglio 1999, la ditta scozzese che dovrebbe essere incaricata del restauro ha lamentato che ormai da più anni deve provvedere ad un opportuno immagazzinamento, custodia e assicurazione delle parti smontate dell'organo in attesa di istruzioni;

che tale ditta ha dichiarato di non poter più sostenere la custodia dello strumento a causa degli spazi che occupa e dei costi che ne derivano e ha chiesto pertanto di addivenire al più presto ad una soluzione della questione,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti riportati corrispondano a verità;

in caso affermativo, in che modo il Ministro per i beni culturali e ambientali intenda risolvere l'annosa vicenda.

(4-15997)

(27 luglio 1999)

Risposta. – A seguito dell'interrogazione parlamentare in oggetto è stata interpellata la soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma che, nel confermare quanto sostenuto dell'onorevole interrogante, ha comunicato di aver dovuto affrontare numerosi e del tutto imprevisti problemi tecnici specifici per la collocazione dell'organo Father Henry Willis nella cantoria della chiesa di Sant'Anastasia in Roma.

Tali problemi, ancora una volta riesaminati in un sopralluogo congiunto nell'agosto di quest'anno, non sono ancora risolti come si auspicava due anni fa. Si spera, entro l'anno giubilare, di risolvere definitivamente il problema.

Per quanto riguarda le spese di smontaggio e immagazzinamento dello strumento si precisa che sono state già pagate da questo Ministero al restauratore inglese incaricato. Ulteriori oneri per l'immagazzinamento non sono stati richiesti alla soprintendenza ma, ove lo fossero e risultassero giustificati, verranno presi ovviamente in considerazione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Melandri

(13 dicembre 1999)

BRUNI, OSSICINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 ha sancito l'equiparazione giuridica ed economica dei medici previdenziali con i medici del Servizio sanitario nazionale;

che gli enti previdenziali INPS e INAIL con propri atti deliberativi, nel 1985, hanno dato seguito al disposto di cui sopra;

che ulteriori normative in materia sono state introdotte dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 introducendo la dirigenza medica nel Servizio sanitario nazionale;

rilevato:

che risulta firmata una ipotesi di accordo del contratto parastato, in data 6 novembre 1998, in cui sarebbero stati inseriti i medici previdenziali escludendoli dalla dirigenza;

che a tale ipotesi di contratto non avrebbe partecipato una federazione sindacale di categoria (FEMEPA) che rappresenta oltre il 90 per cento dei medici previdenziali;

che in via strutturale sarebbe stato disapplicato l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984,

gli interroganti chiedono di conoscere:

in base a quali criteri l'ARAN possa aver abrogato una norma di legge, ovvero non ottemperato all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 mai abrogato dal Parlamento;

se non si ritenga tale posizione in contrasto oltre che con la norma vigente anche con quanto previsto dalle leggi n. 335 del 1995 e n. 167 del 1996 che esplicitamente riportano tale articolo;

quali misure si intenda adottare per chiarire questa delicatissima situazione che pregiudica gli interessi di migliaia di lavoratori, pone un ulteriore ostacolo all'attività di chi opera nel settore delle pensioni e delle invalidità, punisce una categoria di medici che hanno scelto di operare nel pubblico e nell'interesse dei lavoratori e vede un ente sussidiario delle amministrazioni qual è l'ARAN proporre di scavalcare leggi dello Stato tuttora vigenti.

(4-13313)

(6 maggio 1999)

Risposta. – Gli interroganti chiedono di sapere quali misure si intenda adottare per riconoscere ai medici previdenziali la qualifica dirigenziale nel comparto degli «enti pubblici non economici», in relazione a quanto disposto dalla legge n. 222 del 1984, che ha sancito l'equiparazione giuridico-economica dei medici previdenziali ai colleghi del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre gli interroganti chidono di conoscere le motivazioni dell'esclusione delle trattative con l'ARAN della federazione sindacale di categoria (Femepa).

Al riguardo si rappresenta che nella stagione contrattuale 1994-1997, ai fini della contrattazione, la Femepa, quale organizzazione sindacale rappresentativa dei medici degli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993 all'epoca vigente, era stata inclusa nell'ambito di contrattazione relativa all'«area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali» degli enti pubblici non economici e la rappresentatività della stessa era stata misurata sulla base delle regole ancora in vigore in tale contesto.

In altri termini il personale medico rappresentato dalla Femepa, in quanto costituente una particolare tipologia professionale, è stato oggetto di specifiche discipline nell'ambito della predetta area contrattuale (articolo 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 ottobre 1996, relativo accordo attuativo del 14 aprile 1997; apposita sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 luglio 1997).

Successivamente, la legge delega n. 59 del 1997 («legge Bassanini») ed il decreto legislativo n. 396 del 1997 hanno modificato il quadro normativo vigente.

Infatti, l'articolo 11, comma 4, lettera *d),* della citata legge delega n. 59 del 1997 ha previsto che il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza debba ricompredere solo il personale con qualifica dirigenziale, mentre tutto il personale – ivi comprese le specifiche tipologie professionali – debba avere una distinta disciplina nell'ambito del contratto per il personale non dirigente del comparto, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

Conseguentemente, i medici degli enti previdenziali, come gli altri medici dello stesso comparto, già inclusi come specifica tipologia professionale nell'area della dirigenza di cui sopra, in attuazione delle disposizioni legislative della citata legge delega n. 59 del 1997, sono stati ricondotti nell'ambito del personale non dirigente del comparto e, in quanto tali, considerati destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigenziale degli enti pubblici non economici; analogamente si è provveduto per le altre figure professionali quali i ricercatori, i tecnologi, gli avvocati appartenenti a comparti diversi.

Il procedimento contrattuale è stato già avviato con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 6 novembre 1998.

In particolare la ricollocazione dei medici degli enti previdenziali nell'ambito del comparto trova fondamento nel fatto che l'asserito riconoscimento della qualifica dirigenziale dei medici da parte degli enti di appartenenza (INPS, INAIL), come risulta da comunicazione degli enti medesimi, consiste nell'attribuzione ai medici dipendenti della qualifica di «dirigente medico» (la stessa qualifica prevista per i medici del Servizio sanitario nazionale) «nel rispetto dei limiti e delle indicazioni generali contenute nella premessa dell'accordo stipulato in data 14 aprile 1997» e cioè dell'accordo attuativo della disciplina relativa al personale

medico nel quadro della contrattazione 1994-1997. Questa attribuzione si colloca, in ogni caso, all'interno di un quadro legislativo diverso da quello creatosi dopo la «riforma Bassanini».

Si fa presente che il primo contratto collettivo che ha tenuto conto di questa nuova impostazione è quello sulla definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 2 giugno 1998, che, all'articolo 11, prevede la collocazione delle specifiche tipologie professionali nell'ambito dei comparti; con i successivi accordi, relativi alla definizione delle aree della dirigenza, del 29 luglio 1998 e del 7 agosto 1998, rispettivamente si è preso atto definitivamente della collocazione delle tipologie professionali nell'ambito del comparto e si è ribadita tale collocazione anche ai fini della rappresentatività sindacale e della conseguente attribuzione del diritto alla fruizione delle prerogative sindacali. Pertanto, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, del riferito ultimo accordo, l'organizzazione Femepa non risulta più essere abilitata a partecipare alle trattative relative ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per questa nuova tornata contrattuale.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(22 novembre 1999)

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il dottor Marco Onado ha rassegnato le dimissioni da commissario anziano della Consob;

che il dottor Onado ha preferito farsi da parte dopo avere appreso di essere stato rinviato a giudizio con l'accusa di concorso in falso in bilancio relativo agli esercizi 1991 e 1992 della Banca popolare di Milano della quale all'epoca era vicepresidente;

che il dottor Onado si è dichiarato non solo estraneo ai reati che gli vengono imputati ma soprattutto «vittima di un clamoroso errore giudiziario»;

che a detta del dottor Onado i giudici hanno contestato anche il bilancio 1993, discusso e approvato molti mesi dopo che lo stesso aveva abbandonato la Banca popolare di Milano per assumere l'incarico alla Consob;

che per i fatti avvenuti fino al 1992 il giudice istruttore aveva chiesto l'archiviazione;

che tali rilievi non sono stati sufficienti per evitare il rinvio a giudizio;

che il decreto del giudice per le indagini preliminari non deve essere motivato e pertanto egli dovrà affrontare un giudizio in un'accusa che non tiene in considerazione il principio della responsabilità individuale nè tantomeno ha valutato se vi sia l'elemento di dolo, che è costitutivo del reato in questione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ravvisi realmente nel comportamento del giudice per le indagini preliminari ortodossia e conformità alle procedure.

(4-12040)

(24 luglio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che sono state interessate le competenti articolazioni ministeriali le quali hanno in proposito riferito che alla luce degli elementi acquisiti non è risultata veritiera l'affermazione secondo cui il dottor Marco Onado, già commissario anziano della Consob, avrebbe dovuto affrontare il giudizio anche in ordine alla contestazione di falso in bilancio relativo all'anno 1993 (bilancio discusso e approvato molti mesi dopo che il predetto aveva abbandonato la Banca popolare di Milano della quale era stato in precedenza vicepresidente); infatti con riguardo a tale contestazione il giudice per le indagini preliminari di Milano in sede di udienza preliminare ha pronunciato sentenza di proscioglimento e contestuale decreto di rinvio a giudizio in ordine alle altre imputazioni.

I provvedimenti in questione risultano poi emessi in applicazione del principio secondo cui compete al giudice dell'udienza preliminare il controllo sulla legittimità della richiesta formulata dal pubblico ministero e non la valutazione, di tipo prognostico, sulle prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato.

Pertanto, trattandosi di attività giurisdizionale che non evidenzia profili di macroscopica violazione di legge, di palese abnormità ovvero di perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, non è consentito, riguardo a tale attività, alcun sindacato in sede amministrativa e conseguentemente non si ravvisano nella vicenda le condizioni per dar corso a iniziative di specifica competenza del Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(11 dicembre 1999)

CORRAO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere:

quali urgenti azioni abbia intrapreso per risolvere i gravi problemi di funzionalità del liceo scientifico statale «Ugo Mursia» di Balestrate (Palermo);

se sia a conoscenza inoltre dell'inopportuno sequestro delle aule da parte della capitaneria di porto di Palermo per la mancata richiesta della convenzione d'uso da parte dell'ente provincia regionale di Palermo;

quale sia l'opinione in merito all'assurdo mancato coordinamento degli enti pubblici interessati e soprattutto delle gravi omissioni del provveditore agli studi.

(4-16373)

(21 settembre 1999)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione parlamentare indicata si precisa che, nell'anno scolastico 1997-1998, da parte della sezione ad indirizzo alberghiero di Balestrate, dipendente dal liceo scientifico «Ugo Mursia» di Carini (Palermo), è stata segnalata l'esigenza di acquisire ulteriori locali per le attività didattiche, in considerazione dello stato di precarietà di quelli in uso, di proprietà comunale.

Per soddisfare le esigenze rappresentate venivano individuati i locali dell'ex colonia di Balestrate di proprietà del demanio marittimo, che, dopo numerosi incontri tra i rappresentanti delle amministrazioni comunale e provinciale, della capitaneria di porto, della prefettura di Palermo e del provveditorato agli Studi, venivano concessi in uso alla sezione alberghiera di Balestrate.

Nell'anno scolastico successivo la capitaneria di porto riprendeva possesso dei locali precedentemente concessi in uso al liceo scientifico «Mursia» per la sezione ad indirizzo alberghiero di Balestrate.

Con l'inizio dell'anno scolastico 1999-2000, permanendo l'esigenza di locali per la sezione di Balestrate, il preside dell'istituzione scolastica, d'intesa con il provveditorato agli studi, pregava il prefetto di Palermo di convocare una conferenza di servizio che ha avuto luogo il 23 settembre 1999.

Nella conferenza di servizio, verificata la mancanza di altri locali disponibili nel territorio di Balestrate, si individuavano i già citati locali di proprietà del demanio marittimo per il funzionamento della sezione alberghiera di Balestrate e si concordava sugli adempimenti ritenuti necessari dalla capitaneria di porto per concedere i locali in questione.

A seguito della citata conferenza di servizio, l'amministrazione provinciale di Palermo, con nota protocollo n. 34705 del 6 ottobre 1999, comunicava di avere inoltrato, in data 30 settembre 1999, istanza di concessione alla capitaneria di porto.

Si è in attesa del provvedimento di concessione dei locali da parte della capitaneria di porto.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso:

che due classi (IV e V) della scuola elementare di via Pescarenico, a Milano, fanno dei lavori sulla pace ed espongono delle lenzuola

alle finestre della scuola con le seguenti scritte colorate: «Fermatevi», «Niente guerra», «La guerra è un gioco di potenza che distrugge la vita», «Chi pratica la guerra non può vincere mai»;

che 16 insegnanti della scuola firmano una lettera nella quale si chiede che le frasi siano riportate sul giornalino delle scuole di quartiere «Due righe»;

che la direzione lascia le lenzuola per due settimane; il 13 aprile, sollecitata, da un fax anonimo, la dirigente fa rimuovere le scritte e un insegnante inizia lo sciopero della fame;

che il 14 aprile l'assemblea dei genitori della scuola di via Pescarenico chiede che si riuniscano gli organi competenti per deliberare iniziative per la pace e di raccolta di aiuti per i profughi;

che il 15 aprile la presidente del consiglio di circolo (genitore della scuola «Pestalozzi») chiede un consiglio straordinario, per il 21 aprile, su «Educazione alla pace ed iniziative di solidarietà»; l'insegnante sospende lo sciopero della fame;

che il 16 aprile la direzione rinvia a data imprecisata il consiglio senza alcuna motivazione;

che il 20 aprile tutti i consiglieri della componente genitori rinnovano la richiesta di consiglio o quantomeno chiedono di conoscere la motivazione del rinvio;

che il 20 aprile la vicaria avvisa telefonicamente la presidente del consiglio di circolo che la risposta è negativa perchè la direzione ha chiamato un ispettore del provveditorato per valutare il lavoro sulla pace svolto dagli insegnanti della scuola di via Pescarenico;

che, a seguito di precisa richiesta, la direzione motiva il rinvio del consiglio a data non stabilita per non meglio precisati «motivi riservati»;

che il 22 aprile i consiglieri del consiglio di circolo scrivono una lettera al provveditore, senza avere ottenuto risposta;

che il 29 aprile si riunisce il collegio dei docenti durante il quale viene votata a maggioranza una mozione, distribuita dal dirigente scolastico ai docenti ed ai genitori, nella quale, in riferimento all'iniziativa degli insegnanti delle due classi sopra menzionate, si afferma quanto segue: «Tale iniziativa non può in alcun modo essere definita come 'didattica"; infatti, parlare di pace in tempo di pace è senz'altro l'affermazione di un valore la cui importanza pare perfino superfluo sottolineare, ma parlare di pace in tempo di guerra – e il nostro paese è coinvolto attualmente in una guerra – è inequivocabilmente una scelta di campo, ovvero una precisa presa di posizione politica di parte», e ancora: «Forse non è privo di fondamento il rilievo, contenuto nel fax anonimo, di strumentalizzazione dei bambini e dell'istituzione scolastica a fini di parte (...)»;

che il 6 maggio la direzione scrive, in data 30 aprile, che non compete al consiglio trattare di pace e solidarietà; si può invece parlare di iniziative umanitarie a favore dei profughi del Kosovo;

considerato:

che i bambini vedono i telegiornali, ascoltano le discussioni dei familiari e pongono loro domande sulla guerra in corso;

che in un frangente come questo si rende ancora più necessario un raccordo educativo tra famiglie e scuola;

che la guerra non è un valore ma una condizione tragica e a volte una tragica necessità,

si chiede di sapere:

se l'operato della dirigente scolastica sia stato e sia tuttora adeguato alla funzione che essa deve svolgere con tutte le componenti della scuola;

se non si renda necessaria una ispezione atta a verificare l'adeguatezza nonchè il corretto agire;

se il Ministero non debba sollecitare le scuole ad essere luogo di riflessione sullo straordinario momento storico e luogo di programmazione psico-pedagogica al fine di offrire agli alunni e alle famiglie i migliori strumenti per affrontare la situazione.

(4-15187)

(11 maggio 1999)

Risposta. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che i fatti verificatisi presso la scuola elementare di via Pescarenico, plesso della direzione didattica di via Pestalozzi, sono stati oggetto di accertamenti ispettivi.

Dalle dettagliate relazioni trasmesse è emerso che la direttrice didattica, reggente del circolo, essendo il medesimo privo di tiolare, ha collaborato con l'ispettore incaricato per ricondurre nella scuola quelle regole di correttezza negli atti e nei comportamenti che erano venute meno e per dirimere quelle incomprensioni che avevano provocato conflittualità.

Tenuto conto delle risultanze ispettive e rilevato in particolare che nella scuola si è ristabilito quel clima di serenità necessario al suo buon funzionamento, il competente provveditore agli studi di Milano ha ritenuto di non attivare alcun provvedimento.

Il medesimo provveditore agli studi ha fornito anche assicurazione che non mancherà di seguire con la massima attenzione l'andamento della scuola e di intervenire ove le circostanze lo dovessero richiedere.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(3 dicembre 1999)

CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede sessioni riservate di concorsi per precari non abilitati che abbiano svolto almeno 360 giorni di servizio effettivo;

che il Ministero della pubblica istruzione sta per emettere un regolamento attuativo o una circolare per l'indizione delle sessioni riservate d'esame;

visto che da alcune anticipazioni circolanti (tra l'altro sul «Corriere scuola» del 14 maggio 1999) e da alcune informazioni diramate dalle organizzazioni sindacali sembra che possano partecipare alle sessioni riservate anche docenti, già abilitati ed in ruolo per insegnamenti di grado inferiore, che abbiano titolo di studio valido per insegnare nelle scuole di ordine superiore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia diramando o abbia diramato una circolare e/o un regolamento che interpreti, in senso ampliativo, le disposizioni di legge a favore dei cosiddetti «precari»;

se il Ministro non ritenga eccessivamente ampia l'interpretazione della legge nei riguardi di docenti già abilitati ma ammessi alle sessioni riservate per l'abilitazione ad un grado superiore;

quali iniziative si intenda assumere per tutelare l'applicazione della legge senza stravolgimenti.

(4-15321)

(25 maggio 1999)

Risposta. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che la legge n. 124 del 3 maggio 1999 non contiene alcuna previsione intesa ad escludere dalla sessione riservata di esami, ivi prevista, i docenti non abilitati di ruolo per altri gradi di scuola o altre classi di concorso.

Pertanto, tenuto conto della pregressa esperienza maturata in analoghe procedure abilitanti (ordinanze ministeriali nn. 394, 395 e 396 del 1989 e 90, 100 e 101 del 1990) dove, in assenza di apposite norme legislative di esclusione dei docenti di ruolo, l'amministrazione è risultata soccombente nel contenzioso instaurato da detto personale avverso l'esclusione prevista negli atti amministrativi attuativi, si è ritenuto di non poter escludere dalla sessione riservata di esami indetta con decreto ministriale n. 153 del 15 giugno 1999 i docenti di ruolo.

Detti docenti, pertanto, possono partecipare alle succitate procedure se privi dell'abilitazione purchè abbiano prestato servizio sia pure per un breve periodo nell'ordine di scuola (primario o secondario) cui appartiene il corso richiesto.

Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

(6 dicembre 1999)

CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, autorizzava la spesa di lire 200.000.000.000 per garantire la gratuità dei libri di testo entro l'obbligo scolastico ed il comodato gratuito per i frequentanti gli istituti secondari superiori;

che il decreto applicativo di tale norma è stato da pochissimo registrato dalla Corte dei conti e che, comunque, non è più applicabile per l'anno scolastico appena cominciato, in quanto le famiglie hanno già acquistato i libri essendo iniziata l'attività didattica;

che le famiglie degli studenti, anche a causa dei ripetuti annunci dei mass-media, hanno assunto legittime aspettative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di risolvere il problema, predisponendo opportuni accorgimenti tecnici, nel senso di garantire a tutti gli studenti aventi diritto, previo esclusivo accertamento della condizione economica, un assegno a titolo di rimborso, anche in considerazione del fatto che all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto si fa riferimento alla fornitura dei libri in comodato come possibilità non esclusiva così espressa dalle parole: «... anche in comodato».

(4-16237)

(15 settembre 1999)

Risposta. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette innanzitutto che già nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, con cui si è data attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 448 del 23 dicembre 1998, circa la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 1999-2000, sono state previste particolari procedure per rendere quanto più possibile rapida ed efficace nei confronti delle famiglie l'attivazione dei benefici di cui trattasi come l'assegnazione diretta ai comuni, su richiesta delle regioni, delle quote loro assegnate dal piano regionale di riparto.

Ciò premesso si fa presente che questa amministrazione ha attivato ogni strumento idoneo allo scopo di rendere il più possibile spedito ed efficace l'intervento in questione.

Infatti, nelle more di registrazione del citato decreto n. 320, poi pubblicato in data 16 settembre 1999, con nota del 5 agosto 1999 il Ministero ha provveduto a diramarlo, per il tramite dei provveditori agli studi, invitando i medesimi ad effettuare una larga azione di informazione tra le famiglie.

Ciò ha consentito alle istituzioni scolastiche di acquisire con ogni sollecitudine, dagli aventi diritto individuati nel decreto, le domande di accesso al beneficio, ai fini della tempestiva trasmissione di dette istanze ai comuni per l'attuazione degli adempimenti di propria competenza.

È stata inoltre rappresentata ai comuni la necessità di definire con la massima celerità le procedure atte ad una rapida erogazione delle provvidenze di cui trattasi.

Giova rammentare, infine, che rientra comunque nella autonoma competenza di ciascun ente locale la determinazione dei criteri per la concreta attribuzione del beneficio, nell'ambito della quota parte del fondo di lire 200 miliardi assegnatagli.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo ed al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la guerra nel Kosovo, oltre ai tragici e drammatici risvolti, tipici di ogni conflitto, ha indirettamente determinato una grave crisi sulla già fragile economia pugliese, in particolare nei settori del turismo e del trasporto persone mediante bus da noleggio con conducente;

che la mobilità, turistica e scolastica, che in questo periodo rappresentava, dopo il fermo invernale, una buona opportunità è in grave declino;

che è opinione diffusa che la imminente stagione estiva sia già irrimediabilmente compromessa;

che tutto questo si rifletterà inevitabilmente anche sugli occupati,

l'interrogante chiede di sapere se siano allo studio provvedimenti legislativi aventi carattere di urgenza recanti provvedimenti economici di sostegno.

(4-14814)

(8 aprile 1999)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto occorre preliminarmente constatare con soddisfazione che in questo momento la drammaticità della situazione verificatasi nella regione Puglia si è fortemente attenuata sia dal punto di vista delle operazioni militari sia da quello delle ricadute economiche. I riflessi delle vicende militari sull'attività turistica registrano un'obiettiva inversione di tendenza. Infatti, dopo un primo momento in cui si sono registrate significative conseguenze, soprattutto sul piano delle prenotazioni, le strutture turistiche della regione Puglia hanno avuto un recupero ed un rafforzamento delle presenze. Oggi si può constatare che la stagione turistica non è stata in effetti compromessa per effetto degli eventi bellici.

Da tempo comunque il Governo, nella piena consapevolezza delle difficili condizioni che sono derivate alla regione Puglia per l'afflusso

ingente dei profughi dei Balcani, e particolarmente in connessione alle operazioni militari in Kosovo, si è attivato con decisione per ridurre al minimo le possibili ricadute economiche, in particolare per il turismo pugliese. A questo scopo, anche per fronteggiare il rischio che a causa di un'informazione sensazionalistica venisse travisata la reale situazione pugliese e adriatica in generale, i mezzi di informazione sono stati adeguatamente sensibilizzati ed invitati a rappresentare con realismo l'effettiva fruibilità turistica dei territori italiani. Questa prima azione ha comunque consentito che i *media* televisivi si siano in genere attenuti ad una informazione corretta, rappresentando la realtà della funzionalità dei servizi di accoglienza e la disponibilità della popolazione pugliese, delle istituzioni locali e del volontariato. Sono stati anche programmati *spot* televisivi di promozione del Mare Adriatico come «mare di pace».

Tali iniziative sono state assunte d'intesa fra il Governo, l'ENIT, la regione Puglia e le regioni interessate, con l'obiettivo primario di stimolare un'azione di promozione dell'immagine, che tendesse ad evitare interpretazioni eccessive della situazione.

Per dare attuazione all'impegno di attenzione nei confronti della regione è stato quindi istituito da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999 un tavolo di lavoro che, attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali interessati, ha individuato gli interventi da porre in campo con particolare riferimento alle seguenti problematiche:

interventi finalizzati alla sicurezza e controllo del territorio;

immigrazione: interventi finalizzati all'accoglienza dei cittadini extracomunitari;

potenziamento delle infrastrutture e dei servizi – osservatorio sull'immigrazione;

immagine della regione Puglia.

Per quanto riguarda specificamente gli interventi sull'immagine, finalizzati fondamentalmente al rilancio del turismo della regione, sono state elaborate proposte di interventi da attuarsi sia da parte del Dipartimento del turismo sia da parte dell'ENIT, con il coinvolgimento della regione.

Il tavolo di lavoro ha concluso recentemente la sua attività ed ha individuato le strategie e le linee di intervento, quantificando le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi proposti: queste ultime sono state individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di emanazione ed ammontano a complessivi 166 miliardi e 681 milioni, dei quali 10 miliardi e 770 milioni destinati agli interventi di promozione dell'immagine, oltre ad un intervento di finanziamento specifico della legge n. 488 sul turismo della regione Puglia in corso di definizione.

Attualmente il Governo è impegnato a dare rapida attuazione agli interventi previsti nei tavolo e a fare in modo che le risorse ivi previste siano rapidamente spese.

È anche da ricordare che il Senato aveva approvato uno specifico disegno di legge recante interventi urgenti a favore delle regioni adriatiche. Tale iniziativa legislativa, anche a seguito della conclusione dei lavori del «tavolo» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, può essere considerata in una qualche misura superata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(5 novembre 1999)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che molti organi di stampa hanno riportato la notizia delle forti polemiche che hanno caratterizzato la campagna elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie; in particolare, il segretario nazionale della UIL, Pietro Larizza, ha lanciato pesanti accuse ad un dirigente sindacale della CGIL, a parlamentari, assessori, capi di Gabinetto, i quali si sarebbero mossi per spostare voti in favore della CGIL;

che il segretario della UIL ha, in particolare, lanciato accuse gravissime contro una parlamentare dei Democratici di sinistra, la quale, secondo Larizza, avrebbe avvicinato 15 dipendenti pubblici precari iscritti alla UIL e, promettendo loro un posto stabile di lavoro, avrebbe chiesto in cambio il voto per la CGIL;

che la predetta parlamentare ha prontamente smentito le accuse, definite false, annunciando nel contempo iniziative, anche giudiziarie, per difendere la sua dignità personale e politica,

si chiede di sapere:

se si intenda intraprendere un'indagine volta a verificare la veridicità delle accuse lanciate dal *leader* della UIL Pietro Larizza e far luce sull'intera vicenda, accertando di conseguenza il regolare svolgimento della campagna elettorale e la validità delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie;

quali conseguenti provvedimenti, qualora le accuse di Larizza risultassero fondate, si intenda porre in essere.

(4-13414)

(15 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

In risposta alle osservazioni formulate dall'onorevole interrogante si comunica che da elementi acquisiti dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale la medesima ha avuto segnalazione di illeciti commessi nelle operazioni elettorali.

Si fa presente che l'accordo-quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 5 settembre 1998, ha definito il regolamento elettorale – parte II – prevedendo tra l'altro la possibilità di ricorrere alle apposite commissioni elettorali entro cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini, decorsi i quali senza che alcuno dei soggetti interessati abbia interposto ricorso si intende confermata l'assegnazione dei seggi (articolo 18).

L'articolo 19 prevede che contro la decisione della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato di garanti e l'articolo 2 affida all'ARAN la rilevazione dei voti riportati nelle elezioni sulla base dei verbali delle commissioni elettorali, sottoscritti dal presidente del seggio e controfirmati da due scrutatori.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(1° dicembre 1999)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che già con precedenti atti ispettivi l'interrogante aveva sottoposto all'attenzione del Ministro il problema derivante dai disagi sopportati dall'utenza di San Pietro Vernotico (Brindisi) a causa dell'accorpamento della locale ex pretura alla sezione staccata del tribunale di Mesagne (Brindisi), in seguito all'istituzione del giudice unico;

che sempre con appositi atti ispettivi l'interrogante proponeva al Ministro in indirizzo la opportunità di accorpare la sezione di San Pietro Vernotico al tribunale di Brindisi, evitando così i gravissimi disagi richiamati;

che proprio in questi giorni è scoppiata l'esasperazione di moltissimi cittadini e professionisti di San Pietro Vernotico ai quali è preclusa qualsiasi opportunità di razionalizzazione delle proprie attività a causa, peraltro, di inadeguati sistemi di trasporto,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia giunto il momento di verificare l'adeguatezza della scelta operata in tema di accorpamento e se non si ritenga di dover apportare nel più breve tempo possibile i più idonei correttivi.

(4-15728)

(1° luglio 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto il senatore Curto lamenta l'accorpamento della locale ex pretura di San Pietro Vernotico alla sezione distaccata di Mesagne anzichè al tribunale di Brindisi.

Al riguardo, nel fare presente che il presidente del tribunale di Brindisi, opportunamente interessato, ha riferito che nulla risulta al suo ufficio circa un'effettiva sussistenza di problemi evidenziali, si comunica

che non si procederà ad alcuna revisione del numero o della collocazione delle sezioni distaccate di tribunale previste dal decreto legislativo n. 51 del 1998, nè saranno modificate le relative circoscrizioni giudiziarie, rinviandosi ogni eventuale intervento correttivo all'esito della prima fase di sperimentazione della riforma, così come previsto dallo stesso decreto legislativo e della legge n. 254 del 1997.

Le uniche modifiche attualmente previste sono, infatti, quelle proposte nello schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 155 del 1999 sui tribunali metropolitani.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(11 dicembre 1999)

DI ORIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che recentemente è stato pubblicato a cura della Ragioneria generale dello Stato il conto annuale delle pubbliche amministrazioni riferito al 1994;

che in tale pubblicazione sono riportate le retribuzioni del comparto Ministeri;

che tali retribuzioni sono estremamente diversificate, nell'ambito dello stesso comparto, tra Ministeri e Ministeri;

considerato:

che a parità di funzione e di mansioni svolte la retribuzione deve essere uguale;

che ciò non avviene, come viene dimostrato nello studio della Ragioneria generale dello Stato e come si evince anche dalle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ministeri, dove si notano differenze che variano percentualmente, per esempio tra un dipendente del Ministero per i beni culturali e quasi tutti gli altri Ministeri, da un minimo del 33 per cento ad un massimo 542 per cento;

che, per rendere meglio il concetto, è indispensabile far rilevare che tali differenze retributive incidono sui bilanci familiari quotidiani o mensili non solo in costanza di rapporto lavorativo ma, cosa ancora più grave, anche quando si è in pensione, perchè le indennità superiori attualmente percepite dagli altri Ministeri diversi dai beni culturali per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della circolare della Ragioneria generale dello Stato - IGF-IGOP n. 3 del 15 gennaio 1996 costituiscono retribuzione inponibile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico dei singoli dipendenti,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda prendere al fine di perequare tale ingiusta situazione retributiva che riguarda diversi Ministeri, quali quelli per i beni culturali e ambientali, della difesa, della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente, della pubblica istruzione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, nonchè l'ex Ministero del turismo e dello spettacolo, che hanno indenni-

tà di amministrazione notevolmente inferiori a tutti i Ministeri non citati, situazione che si trascina da anni e che con il passare del tempo fa sì che il danno consumato in costanza di rapporto di lavoro si trasformi in beffa una volta maturato il diritto alla pensione.

(4-00058)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – L'interrogante chiede di conoscere quali misure urgenti si intenda assumere per realizzare una effettiva perequazione tra le retribuzioni dei dipendenti del comparto Ministeri.

Al riguardo si rappresenta che, in effetti, per quanto attiene al comparto dei Ministeri, il trattamento economico del personale, già prima della stipulazione del primo contratto collettivo di tipo privatistico, presentava notevoli differenziazioni nella componente retributiva accessoria, differenziazioni determinate da una serie di disposizioni legislative, intervenute in tempi precedenti, che avevano favorito i dipendenti di alcuni Ministeri.

Pertanto, in sede di definizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato in data 16 maggio 1995, l'ARAN si è adoperata, in adempimento di specifiche direttive in materia impartite dal Governo, al fine di eliminare il divario esistente La procedura di perequazione delle retribuzioni in parola è stata avviata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1933 e cioè, da un lato, disapplicando tutte le disposizioni in base alle quali erano attribuiti al personale del comparto trattamenti accessori comunque denominati e, dall'altro, facendo salvi i trattamenti economici in godimento, aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità e continuità. Successivamente il decreto legislativo n. 80 del 1998 ha abrogato il citato comma 3 e la materia è stata richiamata nel comma 3 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n 80 del 1998.

Tale impegno si è tradotto nella formulazione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro in argomento, di un puntuale articolato, relativo alla retribuzione accessoria che, pur salvaguardando e conservando i trattamenti economici in atto presso le singole amministrazioni derivanti da specifiche disposizioni normative, ha cercato di riequilibrare, attraverso specifici interventi perequativi, la retribuzione accessoria non solo tra i Ministeri ma anche all'interno degli stessi Dicasteri.

In tale prospettiva, le quote di retribuzione aventi carattere fisso e continuativo sono state convertite nelle indennità di amministrazione i cui importi, erogati con cadenza mensile, sono indicati nelle tabelle annesse all'allegato B del contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre le quote del vecchio trattamento accessorio prive delle suindicate connotazioni – quote variabili – in quanto legate alle prestazioni lavorative effettivamente rese, sono confluite nel fondo per la produttività collettiva

e per il miglioramento dei servizi, istituito dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro in gestione a ciascuna amministrazione.

Al fine di raggiungere gradualmente una perequazione economica tra dipendenti dei Ministeri che già beneficiavano di indennità fisse e ricorrenti e quelli privi di tale emolumento accessorio o che ne beneficiavano in misura minore rispetto agli altri, con l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro è stato costituito il fondo per il riequilibrio della retribuzione accessoria fra i Ministeri, alimentato con una parte dell'incremento retributivo contrattuale, che consente, a decorrere dal 1° dicembre 1995, l'erogazione di un'indennità mensile il cui importo è pari a circa 120.000 lire medie mensili, a partire dalla qualifica iniziale.

Detto importo, in sede di rinnovo contrattuale del biennio economico 1996-97, è stato incrementato in misura percentuale maggiore rispetto alle somme destinate all'aumento delle indennità godute dai dipendenti dei Ministeri «più ricchi» e ciò sempre allo scopo di attuare il processo di riequilibrio già avviato con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995.

A causa delle disponibilità economiche non sufficienti a soddisfare contestualmente le esigenze di incremento del trattamento economico complessivo del personale del comparto e quelle relative ad un sostanziale riequilibrio delle differenti retribuzioni accessorie godute dal personale in servizio nei vari Ministeri, non è stato possibile, nel primo quadriennio contrattuale 1994-1997, procedere ad una più marcata perequazione di tali emolumenti.

Un ulteriore intervento perequativo dei trattamenti indennitari tra i diversi Ministeri è stato effettuato anche dal contratto collettivo del comparto Ministeri relativo al quadriennio 1998-2001, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che ha incrementato le indennità delle amministrazioni più sfavorite, sia pure in modo limitato a causa delle limitate risorse finanziarie a tal fine disponibili.

In sede contrattuale è stato, inoltre, avviato un significativo processo di ridefinizione e di riqualificazione del trattamento economico accessorio quale componente della retribuzione generale che porterà, nel corso delle successive tornate contrattuali, ad una progressiva parificazione del trattamento medesimo tra i dipendenti del comparto, compatibilmente con il vincolo determinante delle risorse economiche disponibili.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(22 novembre 1999)

DI PIETRO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 17 giugno 1999 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 3160 avente quale oggetto «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Dele-

ga al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale»;

che il predetto decreto legislativo con l'articolo 6 ha modificato e integrato il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374. inserendo la lettera *c-bis*) che stabilisce l'incompatibilità alla nomina di giudice di pace per «coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazioni o banche oppure hanno il coniuge, convivente, figli o fratelli che svolgono abitualmente tale attività»;

che in particolare le incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 3160 non sono menzionate tra le cause previste dall'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative ai giudici togati;

che nell'ordinamento processuale sono previsti casi di incompatibilità per i giudici, che sono risolti attraverso il rimedio dell'astensione o della ricusazione del giudice *ex* articoli 51 e 52 del codice di procedura civile,

si chiede di sapere se non ritenga opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, riconsiderare il disegno di legge n. 3160 nella parte in cui inserisce al primo comma dell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991, la lettera *c-bis*), considerato che essa introduce sostanzialmente una sperequazione di trattamento tra giudice onorario e giudice togato relativamente alle cause di incompatibilità, e considerato inoltre che la lettera *c-bis*) in questione solleva anche dubbi di costituzionalità.

(4-16453)

(24 settembre 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto si suggerisce di riconsiderare il profilo attinente l'incompatibilità in relazione al disegno di legge n. 3160 avente ad oggetto «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale».

Si osserva preliminarmente che la soluzione inizialmente prescelta dal legislatore di estendere le ipotesi di incompatibilità del giudice di pace connessa con lo svolgimento di attività professionale in favore di banche o imprese di assicurazione anche nel caso in cui l'attività suddetta sia svolta dal coniuge, dal convivente ovvero da figli o fratelli (articoli 6, comma 2, del testo Camera) è stata addirittura ampliata in sede di lettura da parte del Senato, giungendo a ricomprendere anche le ipotesi di esercizio abituale da parte «di parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado dell'interessato».

Per quanto riguarda il merito dell'interrogazione, pur dovendosi condividere le perplessità manifestate dall'interrogante, appare evidente che l'eventuale presentazione di nuovi emendamenti, determinando essi un ulteriore allungamento dell'*iter* di approvazione parlamentare, deve essere valutata essenzialmente sul piano dell'opportunità politica, anche alla luce della posizione assunta dal Senato della Repubblica.

Sotto altro profilo corre l'obbligo di sottolineare che si verte in materia di norme di origine parlamentare, per cui non si ravvisa lo spazio per una iniziativa di questo Ministero volta a riconsiderare il disegno di legge in questione.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(11 dicembre 1999)

DOLAZZA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i beni e le attività culturali, delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che nella lettera n. 2/20540 del 14 settembre 1999, con la quale il Ministro delle finanze ha risposto all'interrogazione 4-07420 presentata dallo scrivente l'11 settembre 1997, alla quarta riga del secondo capoverso si riscontra la parola intraispettivo, quale attribuito al sostantivo contrabbando, si chiede di conoscere:

titolo, autore ed editore del dizionario della lingua italiana nel quale è possibile trovare il significato dell'aggettivo intraispettivo o, se ciò risultasse impossibile, se i Ministri interrogati intendano interpellare i luminari della cui collaborazione possono disporre per far conoscere allo scrivente il significato di tale termine;

se, in considerazione del fatto che il lessico (al quale appartiene l'aggettivo in questione) è quello del Ministero delle finanze e pertanto è destinato ad essere impiegato anche in note, spiegazioni, avvertimenti, eccetera indirizzati ai contribuenti, i Ministri interrogati non ritengano di sollecitare il Ministro delle finanze a far sì che i propri dipendenti abbiano a conformarsi con maggiore attenzione alle forme elementari della lingua italiana, evitando di indulgere in estremismi del cosiddetto burocratese, esaminando per i casi d'irrimediabile recidività la frequentazione obbligatoria di corsi d'italiano.

(4-16526)

(29 settembre 1999)

RISPOSTA. – In merito al termine «intraispettivo» indicato nella risposta fornita ad una precedente interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, si precisa che con l'aggettivo «intraispettivo» si definisce il contrabbando realizzato presentando la merce alla vista doganale e ricorrendo ad artifizi o raggiri tali da eludere gli accertamenti delle autorità preposte.

A conferma della correttezza del termine e dell'accezione attribuita allo stesso, giova richiamare le sentenze n. 7773 del 1° settembre 1982 e n. 11744 del 23 ottobre 1986 della III sezione penale della Corte di cassazione che definiscono il contrabbando intraispettivo quale forma atipica di contrabbando «che ricorre quando la merce importata è pre-

sentata alla dogana, ma la presentazione viene compiuta con modalità ed artifici tali da eludere gli accertamenti dei doganieri; in tal caso la presentazione è soltanto apparente, perchè non consente ai doganieri di accertare i quantitativi ed il valore della merce».

Il Ministro delle finanze
Visco

(6 dicembre 1999)

GERMANÀ. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Considerato:

che nella recente primavera sono stati banditi i concorsi a posti di docenti nelle scuole materne, elementari, medie e superiori;

che le domande di partecipazione sono scadute nella seconda metà del mese di maggio;

che in data 12 ottobre sarà comunicata nella *Gazzetta Ufficiale* la data di espletamento delle prove scritte dei citati concorsi;

che è prevedibile lo svolgimento di dette prove scritte non prima della metà di novembre;

ritenuto:

che sarebbe una grave ingiustizia per i diplomati nell'anno scolastico 1998-99 e per i laureati nella sessione estiva 1999, che non possono partecipare al concorso per il semplice fatto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto, ma, di fatto, sono in possesso del prescritto titolo di studio;

che i prossimi concorsi saranno banditi almeno fra quattro anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande, consentendo la partecipazione ai concorsi ai docenti che hanno conseguito il prescritto titolo di studio entro il mese di luglio 1999.

(4-15973)

(22 luglio 1999)

Risposta. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero, nonostante ogni migliore determinazione, non può aderire alla richiesta, rivolta dall'onorevole interrogante, di proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi per esami e titoli banditi nell'aprile 1999 per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e per l'accesso ai ruoli.

L'indizione dei concorsi, infatti, è avvenuta secondo una precisa programmazione che tiene conto delle numerose e complesse operazioni che debbono essere portate a compimento prima di giungere allo svolgimento delle prove concorsuali.

La tempistica seguita ha lo scopo di far svolgere le prove orali nella primavera-estate del 2000 e di giungere all'approvazione delle gra-

duatorie concorsuali entro la data del 31 agosto 2000, termine ultimo per l'utilizzo delle stesse con decorrenza dall'anno scolastico 2000-2001.

L'eventuale differimento dei termini di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e la conseguente revisione del programma preordinato provochererebbe gravi danni agli interessati che hanno presentato domanda nei termini e susciterebbe peraltro ulteriori aspettative in coloro che dovessero conseguire il titolo immediatamente dopo l'eventuale nuova scadenza.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che durante lavori di restauro dell'Arco Traiano di Benevento sono state asportate alcune parti dei bassorilievi decorativi del monumento;

che i ponteggi montati per eseguire i lavori di restauro hanno consentito a ignoti un facilissimo accesso al monumento che, come denunciato dalla stampa locale, sarebbe stato lasciato incustodito,

si chiede di sapere:

quali effettivi danni abbia subito il monumento;

quali siano state le modalità di azione dei ladri d'arte;

a chi siano ascrivibili le eventuali responsabilità dell'accaduto;

quali urgentissimi provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare che episodi del genere possano ripetersi.

(4-16284)

(15 settembre 1999)

RISPOSTA. – In merito all'episodio di danneggiamento dell'arco di Traiano a Benevento, denunciato con l'interrogazione parlamentare in oggetto, interpellata la soprintendenza archeologica di Salerno, si comunica quanto segue.

In data 9 settembre 1999 il responsabile di zona di Benevento ha riscontrato la sparizione di tre testine appartenenti al corteo imperiale, rappresentato nel piccolo fregio dell'arco di Traiano.

Immediatamente è stato denunciato il gravissimo furto ai danni del monumento simbolo di Benevento, oggetto di restauro dall'agosto grazie al finanziamento di lire 3.505.000.000 derivante dai proventi del gioco del lotto.

I ladri, che per salire si sono serviti dell'impalcatura installata per eseguire i lavori, hanno staccato probabilmente con uno scalpello le tre testine ed hanno tentato senza successo un furto di altre due.

I carabinieri e la questura hanno predisposto per la sera dello stesso giorno controlli del monumento, che si sono aggiunti a quelli già normalmente predisposti dalle imprese come previsto dal contratto.

Il giorno successivo i restauratori hanno ritrovato in una scatola una delle testine rotte nel distacco, abbandonata perchè ormai inservibile.

La questura di Benevento ha avviato indagini mirate nell'ambiente dei trafficanti di opere d'arte e fortunatamente in data 13 settembre 1999 sono state ritrovate le due testine mancanti che sono state ufficialmente restituite alla soprintendenza durante una conferenza stampa organizzata il 14 settembre presso la questura stessa. Le testine, conservate nei depositi dell'ufficio archeologico di Benevento, saranno ricollocate al loro posto dai restauratori alla fine dei lavori.

Nessuna responsabilità dell'accaduto è ascrivibile alla soprintendenza, che ha adottato tutte le misure per la custodia del monumento sito in zona urbana (guardiania del cantiere e recinzione).

L'episodio ha inoltre indotto la soprintendenza, per ulteriore sicurezza, a richiedere a ditte specializzate il preventivo per la fornitura di un sofisticato sistema di allarme, attualmente in via di installazione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(13 dicembre 1999)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso:

che con provvedimento del provveditorato di Bari 24 ottobre 1997 (prot. n. 5889 - divisione III, sezione I) fu disposta l'esclusione del professor Giuseppe Picca dall'elenco dei docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento di violino nei corsi sperimentali presso la scuola media ad indirizzo musicale;

che il predetto provvedimento riprende una sequenza di atti che dal provveditorato di Bari erano stati emanati nel 1989 e nel 1992 contro il citato docente, atti sempre annullati dagli organi di giustizia amministrativa (TAR della Puglia, sezione di Bari, nn. 975/89 e 392/93);

che tale pervicace ostinazione sembrava superata dalle nomine pacificamente conferite al professor Picca dal 1994 al 1997, ma col predetto provvedimento si ricade nell'atteggiamento persecutorio già dimostrato in passato, coll'aggravante di ricevere stavolta l'autorevole avallo proprio delle massime istanze ministeriali;

considerato:

che l'argomento dirimente per l'esclusione del professor Picca dagli elenchi è sempre stato quello della mancata equivalenza del suo diploma di viola ai fini dell'insegnamento del violino; tale argomento trova smentita non soltanto nelle decisioni giurisdizionali citate ma anche nella legge 6 luglio 1912, n. 734 (Approvazione dei ruoli organici

degli istituti di belle arti e di musica), tuttora vigente, il cui articolo 17 dichiara che è consentito, ove vi sia affinità di materia, che un titolare od aggiunto negli istituti di belle arti o di musica possa avere l'incarico di un secondo insegnamento; l'affinità di materia è evidentissima nel caso di specie, in quanto il programma di esame di violino (di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945) è in buona parte identico a quello di viola;

che la stessa sentenza del TAR della Puglia n. 392/93 ricorda che, «ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti dei conservatori di musica, il decreto ministeriale 2 maggio 1979 dichiara affini le classi di abilitazione all'insegnamento del violino e quelle all'insegnamento della viola (...). Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, se il docente in possesso del diploma di viola ha titolo ad impartire l'insegnamento di violino nei conservatori, licei ed istituti musicali, altrettanto può fare, a maggior ragione, nelle scuole medie ad orientamento musicale, ove peraltro si tratta di impartire solo le nozioni più elementari della disciplina musicale;

che neppure l'altro argomento, fondato sulla sopraggiunta entrata in vigore del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, appare fondato: è sì vero che l'articolo 6, comma 1, richiede, nei corsi sperimentali, il «diploma specifico» per l'insegnamento dello strumento presente nel corso, ma è altrettanto vero che nessuna delle citate norme generali è stata abrogata (nè poteva esserlo con una fonte di rango inferiore); nè è ben convinta la stessa Direzione generale competente (quella dell'istruzione secondaria di primo grado), che – con nota 26 giugno 1996, prot. 41157 – espresse al provveditore agli studi di Frosinone «l'avviso che, in considerazione della particolare natura del corso di studi nel quale viene insegnato regolarmente anche il violino, per la stretta interdipendenza che lega i due strumenti», un titolare di diploma di viola potesse essere ammesso alla formazione della graduatoria di violino;

rilevato però che il medesimo autore della nota da ultimo citata, dottor Alfonso Rubinacci (direttore generale per l'istruzione secondaria di primo grado), ha scelto inspiegabilmente di abdicare al principio ivi proclamato, quando si è trattato di rispondere al provveditorato di Bari: in una nota 3 ottobre 1997 (prot. n. 20153) l'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996 è stata addotta come argomento giustificativo della mancata equivalenza dei diplomi di violino e di viola ai fini dell'accesso all'elenco di docenti di violino; si è anzi rimessa al provveditorato di Bari «la valutazione sull'opportunità di esercitare il potere di autotutela», valutazione che è stata immediatamente colta da un ufficio pubblico da sempre animato da intendimenti punitivi nei confronti del professor Pica,

si chiede di sapere:

quali ragioni di pubblico interesse, che devono sempre motivare l'esercizio del potere di autotutela, giustifichino l'esclusione dall'insegnamento di un valido docente come il professor Pica, che per abbrac-

ciare la sua vocazione didattica aveva lasciato nel 1982 il posto in pianta stabile presso un'orchestra sinfonica;

se la discrezionalità dei provveditorati agli studi – cui il direttore generale competente rinvia nell'adozione di misure di autotutela a suo dire necessitate dall'interpretazione della normativa scolastica – possa giustificare possibili disparità di trattamento verificatesi nei casi dei docenti di viola, che a seconda della sede geografica in cui operano – e dei più o meno buoni rapporti che intrattengono coi competenti provveditorati – si troverebbero inclusi o meno nelle graduatorie per l'insegnamento di violino;

se non si ritenga assai perniciosa – per i conclamati intendimenti del Ministro di valorizzazione della musica nella scuola italiana – la prosecuzione (anche in sede giurisdizionale, dove nel merito vi sono ampi precedenti in senso contrario all'interpretazione ministeriale) di un contenzioso assai deprimente, perchè fondato sulla mortificazione, con argomenti speciosi, della professionalità di una risorsa umana che dovrebbe essere di nuovo ed al più presto restituita alla sua vocazione didattica.

(4-15942)

(20 luglio 1999)

RISPOSTA. – Da informazioni assunte presso il competente provveditore agli studi, è risultato che il professor Picca, già inserito nell'elenco prioritario di violino, tra gli aspiranti all'insegnamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1979, ne è stato escluso, in quanto, come è noto agli onorevoli interroganti, il decreto ministeriale citato è stato modificato con il decreto ministeriale 13 febbraio 1996, il quale, nel ridisegnare una nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale, ha dettato nuove norme in materia di reclutamento dei docenti di strumento musicale al fine di una migliore definizione del ruolo e della professionalità di detti docenti.

All'uopo, il comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale fornisce puntuali indicazioni sul conferimento dell'incarico di insegnamento a docenti con «particolari requisiti artistici, professionali e didattici» in possesso del «diploma specifico» per l'insegnamento dello strumento presente nel corso esplicitando, quindi, la necessità che il docente offra garanzie sul possesso delle competenze sia tecniche che pratiche, nonchè titoli didattici ed artistici.

L'articolo 11 del medesimo decreto ministeriale, inoltre, chiarisce definitivamente, al comma 2, che gli elenchi prioritari dei docenti compilati sulla base della precedente normativa cessano di avere effetto con i rapporti instaurati per l'anno scolastico 1995-96; per l'anno scolastico 1996-97 sono formulati nuovi elenchi prioritari sulla base delle disposizioni contenute nel già accennato articolo 6 del medesimo decreto ministeriale.

Nel rispetto di tale orientamento, l'amministrazione, a seguito di quesiti inoltrati dei propri uffici territoriali, sulla questione concernente la possibilità dell'inserimento negli elenchi prioritari di personale in possesso di diploma di strumento affine, espresse, nell'anno 1997, l'avviso che la soluzione a tali quesiti andasse ricercata in quell'articolo 6 del decreto ministeriale citato, nel quale l'espressione «diploma specifico» esclude ogni possibilità di interpretazione estensiva.

Aggiungasi, relativamente alle pregresse sentenze da parte degli organi della giustizia amministrativa, che l'articolo 24 della legge 17 giugno 1999, n, 144, ha fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare, per il triennio 1999-2001, provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato.

Da ultimo, si informa che il provveditore agli studi di Bari ha comunicato che la situazione riguardante il docente in argomento è comunque al momento sospesa in attesa della decisione del TAR della Puglia, presso cui è tuttora pendente l'ultimo ricorso presentato dal menzionato docente.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

MANCA, GRECO, AZZOLLINI, LA LOGGIA, GAWRONSKI, DE ANNA, TONIOLLI, MAGGIORE, LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la terra di Puglia da circa 10 anni è stata interessata, in forme sempre più intense e convulse, da un vasto fenomeno di immigrazione clandestina dai paesi dell'est ed in particolare dall'Albania;

che negli ultimi mesi migliaia di profughi politici, provenienti dal Kosovo e da altre regioni, hanno accresciuto, in misura eccezionale, i disagi dell'intera comunità pugliese, esponendola quotidianamente, di notte e di giorno, ad ogni genere di rischi e di impegni;

che le popolazioni della regione hanno saputo sopportare con grande senso civico lo sbarco sulle proprie coste e l'ingresso nelle loro terre di masse sempre più disordinate di uomini, donne e bambini di etnie diverse, con infiltrazioni, talvolta, di bande criminali, dando sempre esempi di tolleranza e di cristiana carità;

che gli stessi organi dello Stato (regione, provincia e comuni) nonchè le forze dell'ordine hanno potuto operare, con eccezionale e lodevole impegno di uomini e mezzi, in un contesto sociale di grande equilibrio e comprensione da parte dei cittadini pugliesi;

che lo stesso Presidente del Consiglio ha riconosciuto recentemente la regione Puglia come «regione frontaliera costretta a misurarsi ogni giorno con il fenomeno dell'immigrazione clandestina», nonchè le condizioni di vera e propria straordinarietà in cui è venuta a trovarsi

tutta la regione, anche in relazione a non pochi fenomeni di criminalità connessi con l'immigrazione stessa;

considerato:

che nel caso specifico dell'emergenza determinata dal flusso della predetta immigrazione clandestina, l'attenzione è stata sin qui focalizzata soprattutto sugli immigrati, trascurando il «quanto» ed il «come» è stato fatto e sofferto dalla comunità pugliese nell'affrontare, per tanti anni e quotidianamente, tutti i problemi connessi con i continui sbarchi di clandestini;

che non si è trattato di un comportamento «dovuto» o comunque «normale», ma di un vero e proprio atteggiamento mentale che si potrebbe definire «cultura dell'accoglienza» e di una serie numerosissima di fatti e testimonianze che configurano, nel loro insieme, un mosaico, sintesi di molteplici atti di elevatissimo merito, se non di vero e proprio valore, meritevoli tutti di essere rilevati e riconosciuti come tali, per poi adeguatamente ricompensarli nei modi previsti dal nostro ordinamento;

considerato altresì quanto previsto dalla legge 20 giugno 1956, n. 658, concernente la istituzione di ricompense al merito civile per premiare persone, enti e corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno,

si chiede di sapere se si condividano le considerazioni e le valutazioni che precedono e se, conseguentemente, non si ravvisi l'opportunità-necessità di attivare le procedure previste dalla legge dianzi citata per il conferimento di:

una medaglia d'oro al merito civile alla regione Puglia;

adeguati riconoscimenti alle varie istituzioni, organizzazioni civili e religiose direttamente coinvolte dai fenomeni dell'immigrazione sopra evidenziati, quali le diocesi di Lecce e di Otranto, che si siano comunque prodigate nell'opera di accoglienza e assistenza;

adeguati riconoscimenti a tutte le forze di polizia militari e civili che, con abnegazione e senso del dovere, hanno svolto le delicate operazioni di controllo, assistenza e tutela dell'ordine pubblico.

Con ciò, a parere degli interroganti, non solo si corrisponderebbe a quanto dovuto a comunità che hanno direttamente meritato, ma si additerebbe all'opinione pubblica nazionale ed internazionale un comportamento di conclamato valore civico che fa onore al nostro Meridione ed all'intero Paese.

(4-14091)

(16 febbraio 1999)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero dell'interno, o meglio il Governo nel suo insieme, condivide pienamente le considerazioni formulate in merito alla straordinaria prova di maturità civile e di solidarietà umana fornita dalle

popolazioni della Puglia di fronte all'eccezionale afflusso di immigrati che ha interessato quella terra.

È soprattutto grazie a questa «cultura dell'accoglienza», per usare l'efficace espressione contenuta nell'interrogazione, che si è riusciti a far fronte alla difficile sfida dell'immigrazione con risultati che hanno suscitato ammirazione anche al di là dei confini nazionali.

Proprio per questo il Ministero dell'interno ha ritenuto che vi fossero i presupposti per il conferimento di un'onorificenza al merito civile in favore della regione Puglia, intesa quale ente rappresentativo dell'insieme di cittadini, istituzioni e organizzazioni di volontariato civili e religiose ricompresi nel territorio regionale che si sono prodigati nell'opera di soccorso e di accoglienza degli immigrati, ed ha di conseguenza avviato attraverso i prefetti delle province pugliesi l'istruttoria prevista dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658.

Il Ministro dell'interno e
per il coordinamento della protezione civile

JERVOLINO RUSSO

(25 settembre 1999)

MANFREDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso:

che la legge 20 gennaio 1999, n. 9, prevede l'elevazione, a partire dall'anno scolastico 1999-2000, dell'obbligo di istruzione;

che la suddetta legge ha riformato i cicli formativi della scuola secondaria superiore per i Centri di formazione professionale (CFP) causando situazioni di disagio;

che gli allievi in uscita dalle scuole medie non possono più iscriversi ai corsi di primo livello organizzati dalle agenzie formative, con conseguenti danni alle attività delle agenzie stesse, che sono costrette ad avere una formazione per allievi, con obbligo scolastico assolto, di 15 anni;

che gli allievi sono costretti ad iscriversi ad un istituto superiore, pubblico o privato, per assolvere all'obbligo dell'elevamento a 15 anni, anche se già iscritti ai corsi di formazione professionale;

che gli allievi hanno manifestato contrarietà a frequentare per un anno istituti superiori e percepiscono questo periodo come un anno di parcheggio,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sanare tale situazione e se non ritenga opportuno prevedere l'assolvimento dell'obbligo nei CFP all'interno dei corsi di formazione professionale convenzionati con lo Stato.

(4-15331)

(25 maggio 1999)

Risposta. – Com'è noto all'onorevole interrogante la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, prevede che nei confronti di tutti i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione fino ai 15 anni è compito delle istituzioni scolastiche prevedere «sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento, al fine di combattere la dispersione, di garantire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità ed al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore».

È la stessa legge a prevedere, inoltre, nei confronti degli allievi che non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore, la possibilità di adottare tali scelte sul piano della formazione e della certificazione delle conoscenze e delle competenze; ciò anche attraverso opportune forme di collaborazione con il mondo del lavoro o con il sistema della formazione professionale.

In attuazione delle disposizioni in parola è stato emesso in data 9 agosto 1999 il relativo regolamento sul quale, com'è noto, è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, il parere delle Conferenze permanenti per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome ed i pareri previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge in parola delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999.

L'articolo 6 del citato regolamento contiene disposizioni che consentono alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia didattica ed organizzativa di attivare interventi formativi, da svolgersi in connessione con i criteri di formazione professionale riconosciuti (cioè accreditati, o convenzionati con le regioni o gli enti locali competenti per la formazione professionale), in favore di quegli allievi iscritti al primo anno di istruzione secondaria superiore che chiedono un primo incontro con la cultura del lavoro.

Tali interventi, infatti, sono finalizzati ad offrire agli studenti strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative.

Rimane comunque ferma la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte.

Sarà cura dell'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con gli assessori regionali competenti, promuovere appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati e avviare un piano di coordinamento territoriale di interventi tenendo conto anche delle esperienze già realizzate.

Le sedi, i tempi e le modalità degli interventi saranno definiti nelle apposite convenzioni tra le scuole ed i centri di formazione professionale.

Lo stesso regolamento ha previsto all'articolo 7 che, in sede di prima applicazione, per coloro che sono iscritti presso i centri di formazione professionale siano attivate iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo scolastico mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale.

Le iniziative devono comunque assicurare le competenze necessarie a consentire la possibilità di scegliere dopo il primo anno tra il percorso di istruzione e quello della formazione al fine di assicurare anche a questi allievi, così come agli altri, i passaggi ai corsi di indirizzo diverso da quello prescelto.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

MANFREDI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la strada statale 549 di Macugnaga è l'unica via di collegamento della Valle Anzasca;

che la Comunità montana Valle Anzasca ha segnalato con relazioni geologiche, fotografie, sopralluoghi congiunti con rappresentanti ANAS e Prefetto, l'urgente ed inderogabile necessità di intervenire in modo radicale per sistemare i tratti a rischio;

che nel tratto intorno al chilometro 5 è stato da tempo appaltato un lavoro di sistemazione, ma le lungaggini burocratiche hanno impedito sino ad oggi l'inizio dell'intervento;

constatato:

che il giorno 20 maggio 1999, alle ore 16,30, un grosso masso si è staccato dalla parete invadendo la carreggiata della statale 549 al chilometro 5,200;

che quanto è successo non dipende da una casualità, ma è la logica conseguenza dell'incuria e dell'abbandono in cui versa la citata strada statale;

che dopo anni di solleciti gli unici adeguamenti effettuati riguardano il chilometro 25,700 e il chilometro 9,600,

si chiede di sapere:

se sia stata fissata la data di inizio dei lavori già appaltati, ma ancora non iniziati;

se, alla luce delle segnalazioni effettuate a suo tempo dalla Comunità montana, l'ANAS abbia previsto interventi radicali per i tratti a rischio della statale 549;

quali soluzioni si intenda adottare nell'immediato futuro onde impedire che situazioni analoghe a quella verificatasi il 20 maggio mettano a rischio l'incolumità fisica dei residenti e delle migliaia di turisti che affollano Macugnaga e la Valle.

(4-15443)

(2 giugno 1999)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade rappresenta che la questione della messa in sicurezza della strada statale n. 549 è da tempo all'attenzione dell'Ente medesimo che aveva provveduto a predisporre perizia dei lavori occorrenti, disponendo per il relativo appalto, a mezzo gara, sin dal 1998.

Peraltro, i lavori aggiudicati e consegnati all'impresa affidataria non hanno in effetti avuto inizio per fatto dell'impresa stessa. Di conseguenza l'ANAS ha dovuto procedere alla risoluzione del contratto in danno, con conseguente avvio dell'istruttoria per il riaffidamento ai sensi della legge Merloni.

Tale vicenda contrattuale ha, quindi, impedito il raggiungimento di un obiettivo prioritario per l'Ente che, al fine di iniziare in tempi brevi i lavori in questione, sta valutando la possibilità, in relazione alla normativa vigente all'epoca dell'asta pubblica, di affidare gli stessi all'impresa classificatasi seconda.

Relativamente all'evento accaduto il 20 giugno 1999 lungo la statale n. 549 al chilometro 5+400, l'ANAS ha predisposto un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa, la cui consegna è avvenuta in data 27 maggio 1999.

Per la stessa progressiva chilometrica era stata altresì redatta una perizia di lavori urgenti per la rettifica planoaltimetrica per l'importo di lire 1.740.000.000. Tali lavori sono stati consegnati in data 22 settembre 1998.

L'ANAS riferisce che per i due lavori, rispettivamente ai chilometri 9+600 e 9+900 per l'importo di lire 470.000.000 e al chilometri 25+700 per l'importo di lire 840.000-000, in data 13 aprile 1999, sono stati redatti i relativi verbali di ripresa e sono in corso le lavorazioni.

I lavori di costruzione dei muri di controripa tra i chilometri 28+600 e 29+000 per l'importo di lire 500.000.000 sono stati appaltati e poi sospesi in data 24 febbraio 1998, in attesa del nulla osta della Conferenza dei servizi.

I lavori di distese generali lungo le strade statali n.549 e n.33 sono stati appaltati e dopo una sospensione per condizioni meteorologiche avverse sono ripresi in data 19 maggio 1999.

L'ANAS informa che negli anni tra il 1996 e il 1999 sono stati inoltre realizzati lungo la suddetta statale i seguenti lavori:

ricostruzione del corpo stradale al chilometro 5+600 con adeguamento e rinforzo del ponte ad arco in muratura per lire 298.100.000;

ripristino delle protezioni marginali fatiscenti tra i chilometri 3+000 e 29+500 per 500.000.000;

regimentazione idraulica con realizzazione di scogliere a protezione del corpo stradale ai chilometri 26+500 e 26+700 per lire 252.000.000 e lire 238.000.000;

rifacimento di un muro di sostegno al chilometri 5+900 con adeguamento planimetrico per lire 741.000.000;

rifacimento di un muro di controripa al chilometri 4+600 per lire 414.000.000;

rettifica planoaltimetrica al chilometro 22+400 per lire 476.000.000;

galleria artificiale paramassi al chilometri 22+700 per lire 1.700.000.000;

rifacimento scogliera al chilometro 10+300 per lire 298.000.000;

protezione di piano viabile da caduta massi al chilometro 7+000 per lire 453.000.000;

rifacimento tombino e muro di controripa al chilometro 23+600 per lire 322.000.000.

L'importo complessivo dei lavori realizzati e in corso di esecuzione ammonta a lire 9.153.700.000. L'ANAS fa presente, infine, che sono in corso di approvazione le seguenti perizie:

lavori urgenti per il completamento di opere di presidio del piano viabile al chilometro 25+700 per un importo di lire 1.526.000.000;

lavori urgenti per il consolidamento della struttura del ponte al chilometro 11+700 per un importo di lire 664.400.000;

lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile tra i chilometri 12+700 e 13+300 nel centro abitato di Pontegrande, frazione di Bannio Anzino, per un importo di lire 376.091.200.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(2 dicembre 1999)

MEDURI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 3 settembre 1998 il dottor Donato Capece - Segretario generale del SAPPE - ha inviato la seguente lettera:

«Al Direttore ufficio personale dottor Emilio di Somma, al Responsabile Ufficio relazioni sindacali dottor Massimo De Pascalis, al Dipartimento amministrazione penitenziaria.

Oggetto: Istituto di Reggio Calabria: Mensa di servizio - Caserma Agenti

Questa Segreteria generale intende ribadire il contenuto della nota n. 3962/FS del 24 giugno 1998, che riguarda l'Istituto in oggetto, significando quanto segue:

il servizio della mensa deve essere assolutamente rivisitato sotto ogni aspetto, dal momento che le disfunzioni che derivano dall'attuale gestione inficiano completamente il servizio stesso;

l'efficienza della Caserma Agenti è subordinata a una adeguata capienza ed a confortevoli disponibilità strutturali e igienico-sanitarie, per cui sono da porre in essere tutti quegli interventi idonei ad assicurare condizioni soddisfacenti per il personale di Polizia penitenziaria e la massima pulizia della struttura, che attualmente lascia alquanto a desiderare.

Per quanto sopra esposto, questa segreteria generale invita l'Autorità competente ad attivarsi nel carcere una soluzione ai problemi esistenti in Istituto, sia in relazione alla mensa che alla caserma Agenti e, in attesa di risposta e di conoscere i provvedimenti che verranno assunti, con l'occasione invia cordiali saluti».

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare immediate disposizioni alle legittime e minime richieste fatte in direzione dei bisogni primari del personale di polizia penitenziaria operante in «una città di frontiera» qual è, indubbiamente, Reggio Calabria.

(4-12620)

(1º ottobre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che ha in proposito rappresentato quanto segue.

Negli ultimi anni l'istituto di Reggio Calabria è stato interessato da rilevanti interventi di manutenzione straordinaria al fine di migliorarne le condizioni igienico-sanitarie. Per quanto concerne la mensa agenti, si rappresenta che i relativi locali sono stati recentemente ristrutturati ai sensi della normativa vigente in tema di tutela della sicurezza e dell'igiene; inoltre la direzione ha avviato una pratica per la realizzazione di piccoli adeguamenti suggeriti dalla commissione dell'ASL di Reggio Calabria che ha da poco tempo visitato i locali.

A proposito del servizio mensa, il senatore Meduri fa probabilmente riferimento alla temporanea mancanza a pranzo di un secondo piatto e dei condimenti, rilevato da uno dei componenti della commissione di controllo; tale fatto è stato oggetto di interessamento immediato da parte della direzione che ha telefonato ripetute volte alla ditta appaltatrice ammonendo i responsabili a riportare alla normalità il servizio. La ditta ha giustificato il ritardo con la notevole quantità di neve che si era abbattuta sulla regione e che aveva impedito all'autocarro, proveniente da Catanzaro, di giungere a Reggio Calabria in tempo per l'ora del pranzo.

Si evidenzia comunque che in relazione all'inconveniente verificatosi è stata elevata contestazione di addebito.

Dal 1º luglio 1999 la mensa di servizio dell'istituto reggino è gestita da una nuova ditta e attualmente non sono segnalate lamentele da parte del personale.

In merito alla caserma agenti, secondo quanto rappresentato dal provveditore competente, si conferma che la stessa non corrisponde totalmente alle esigenze allocative del personale: fu costruita per ospitare 100 agenti a fronte dell'attuale presenza di 240 unità. Peraltro è bene evidenziare che l'obbligo dell'accasermamento del personale e il conseguente onere dell'amministrazione di provvedervi è di fatto venuto meno con l'entrata in vigore della legge di riforma n. 395 del 1990 e del

recente regolamento di servizio emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

La caserma si compone di 19 stanze comunicanti e divise dal servizio igienico.

Tali stanze sono certamente insufficienti ove si dovessero fronteggiare le esigenze legate all'istituto della permanenza in caserma, disposta dal direttore nell'ipotesi di pericolo per l'ordine e la sicurezza (articolo 18, comma 5, della legge n. 395 del 1990), ipotesi, peraltro, mai finora verificatasi, ma sono certamente sufficienti per garantire l'alloggio e l'ospitalità al personale di scorta in servizio di traduzione proveniente da altre sedi.

Ciò posto, atteso che ogni opera di ristrutturazione della caserma agenti comporterà una riduzione della già limitata capacità recettiva della stessa, il provveditore di Catanzaro ha comunicato di avere invitato la direzione dell'istituto reggino ad attenersi alle disposizioni impartite in relazione ai criteri di priorità stabiliti per l'assegnazione dei posti nella caserma agenti, prestando maggiore attenzione alla pulizia dei locali.

Le problematiche nella caserma potranno comunque essere definitivamente risolte con la realizzazione della nuova struttura carceraria attualmente in corso di costruzione a Reggio Calabria (lavori appaltati in data 7 marzo 1999, ultimazione prevista entro 5 anni).

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(11 dicembre 1999)

MIGNONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, soppressa la figura del pretore, nelle sedi mandamentali di Matera, Irsina, Tricarico, Stigliano, Pisticci, San Mauro Forte e Rotondella sono stati collocati i giudici di pace;

che a Matera, città capoluogo di provincia, ha sede il tribunale, ed a Pisticci la sezione distaccata;

che da tempo si è posto il problema di una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ma le difficoltà che questa avrebbe provocato tra popolazioni e amministrazioni locali hanno indotto il legislatore a sostituire le nuove figure alle vecchie; ciò ha comportato che le sedi dei giudici di pace fossero quelle dei vecchi mandamenti di pretura, ignorando le modificazioni intervenute sul territorio da circa un secolo a questa parte; attualmente la collocazione dei giudici di pace è la seguente:

Matera, comprendente i comuni di Matera, Ferrandina, Grottole, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico, Salandra per un numero di abitanti pari a 88.555;

Irsina, comprendente il solo territorio del comune di Irsina, che ha un numero di abitanti pari a 6.558;

Tricarico, comprendente i comuni di Tricarico, Calciano, Grassano, per un numero di abitanti pari a 14.131;

Stigliano, comprendente i comuni di Stigliano, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, per un numero di abitanti pari a 9.998;

Pisticci, comprendente i comuni di Pisticci, Bernalda, Craco, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro, per un numero di abitanti pari a 60.768;

Rotondella, comprendente i comuni di Rotondella, Colobraro, Nova Siri, Tursi, Valsinni, San Giorgio Lucano, per un numero di abitanti pari a 21.178;

che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati con il censimento del 1991;

che da quanto sopra riportato emerge che l'intera popolazione della provincia di Matera, e quindi del circondario, è pari a 208.985 abitanti e che l'ufficio del giudice di pace in tre aree amministra giustizia per meno di 10.000 abitanti in ciascuna di esse, mentre il comune di Policoro, che ha una popolazione di circa 15.000 abitanti, è privo di un qualsiasi ufficio giudiziario;

che le modalità procedurali con le quali opera questa nuova figura richiedono spesso la presenza delle parti in causa, oltre che quella dei testimoni; è dunque necessario che per le popolazioni il disagio della distanza del servizio venga attenuato;

che la legge 21 novembre 1991, n. 364, con l'articolo 2 prevede peraltro, che possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni;

si chiede di sapere se non si ritenga utile e necessario per una migliore funzionalità dell'amministrazione della giustizia nel Metapontino istituire a Policoro una sezione distaccata del giudice di pace.

(4-13560)

(13 gennaio 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stata interessata la competente articolazione ministeriale che ha rappresentato quanto segue.

Preventivamente si rende necessario evidenziare che gli uffici del giudice di pace, per espressa previsione legislativa (legge n. 374 del 1991), sono costituiti esclusivamente presso alcune delle ex sedi di pretura mandamentale.

L'attuale articolazione in 845 uffici (determinata con decreti ministeriali 3 luglio 1992 e successive variazioni) appare già sufficiente a garantire una capillare diffusione sul territorio dei presidi giudiziari ed anzi le anomalie evidenziate dallo stesso interrogante, quali ad esempio l'esistenza di un ufficio giudiziario presso il comune di Irsina con popolazione di soli 6.000 abitanti, testimoniano della esigenza di realizzare

una più razionale distribuzione, mediante opportuni accorpamenti delle risorse umane e strumentali allo stato eccessivamente frammentate.

Va inoltre rilevato che, attualmente, risultano costituite sul territorio nazionale sole tre sedi distaccate degli uffici del giudice di pace (Ostia e Fiumicino per il giudice di pace di Roma e Ferentino per quello di Frosinone), tutte con bacino di utenza superiore ai 15.000 abitanti (ipotetico bacino di utenza della sede distaccata di Policoro).

Per quanto attiene più specificamente al merito della richiesta, i dati relativi al carico di lavoro degli uffici del giudice di pace del distretto di Potenza, riferiti al decorso anno, non sembrano giustificare l'adozione di una iniziativa amministrativa diretta alla istituzione di una sede distaccata presso il comune di Policoro.

Con riferimento ai procedimenti di cognizione ordinaria (che costituisce il dato più significativo per determinare il carico di lavoro di ciascun ufficio) l'esame dei dati relativi agli uffici del distretto di Potenza evidenzia una media di sopravvenienze (79 procedimenti) sensibilmente inferiore alla media nazionale (pari a 449 procedimenti).

Anche il dato relativo alle pendenze finali (ovverossia alle pendenze determinatesi alla data del 31 dicembre 1998 per effetto delle sopravvenienze e delle pendenze arretrate) pari in media a 46 procedimenti, a fronte di una media nazionale di 326 procedimenti, sembra escludere la necessità dell'intervento richiesto dall'interrogante. La competente articolazione ministeriale ha poi riferito che l'analisi statistica sul lavoro degli uffici del giudice di pace (svolta su dati relativi al 1998, anno che ha mostrato i maggiori livelli di carico di lavoro dal 1995), indica, per quanto riguarda in particolare l'ufficio di Pisticci, 235 iscrizioni annue di procedimenti di cognizione ordinaria (158 pendenze) e 362 decreti ingiuntivi.

Ciò evidenzia come il carico di lavoro della sede di Pisticci sia tale da poter essere adeguatamente svolto con la presenza di due giudici onorari e non giustifichi l'ulteriore frammentazione auspicata dall'interrogante.

È stato infine osservato che appare opportuno procrastinare eventuali iniziative all'esito delle iniziative legislative in corso concernenti la modifica delle competenze attualmente devolute agli uffici del giudice di pace.

L'attribuzione di competenza in materia penale e l'ampliamento della attuale cognizione in materia civile inciderà sensibilmente sul carico di lavoro di ciascun ufficio, cosicchè appare preferibile operare in una stessa fase una valutazione comparativa delle esigenze di ciascun singolo ufficio, analogamente a quanto già predisposto per gli uffici interessati dalla riforma istitutiva del giudice unico di primo grado.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(11 dicembre 1999)

MORO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la viabilità in montagna necessita di opere di manutenzione ordinaria costante, continua e puntuale;

che a quanti usufruiscono di accessi lungo le strade statali l'ANAS sta recapitando i nuovi canoni di concessione il più delle volte per importi milionari;

che a fronte della «tassa per l'accesso» l'ANAS non riesce nemmeno a garantire la pulizia delle banchine stradali, il che pone la percorribilità delle strade in condizioni che non garantiscono la sicurezza,

si chiede di sapere:

come mai lungo la strada statale n. 52-*bis* «Carnica» non si sia ancora provveduto al taglio dell'erba presente lungo le banchine e che rappresenta un ostacolo alla sicurezza di tutta l'arteria in quanto, in molti tratti, non sono visibili nemmeno i cartelli che delimitano la carreggiata;

quali siano gli ostacoli che hanno determinato uno strato del genere tenendo conto che dall'inizio della bella stagione non una volta si è proceduto al taglio dell'erba e alla pulizia dei segnali;

se, al riguardo, ci siano responsabilità in caso di incidenti.

(4-15662)

(29 giugno 1999)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti proposti con l'atto ispettivo in oggetto indicato, l'Ente nazionale per le strade riferisce che il competente compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia ha affidato i lavori per lo sfalcio erba lungo la strada statale n. 52-*bis* in data 24 maggio 1999 e, a termini del regolamento dei lavori pubblici n. 350 del 1985, ha convocato l'impresa affidataria per l'effettiva consegna dei lavori di cui trattasi.

La suddetta impresa si è presentata per la consegna in data 14 giugno ed ha cominciato lo sfalcio il 29 successivo concludendolo il 20 luglio 1999.

L'ANAS assicura che nel frattempo il proprio personale ha sempre provveduto alla eliminazione delle erbacce nei punti di maggiore criticità (incroci, curve, segnaletica stradale, eccetera).

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(2 dicembre 1999)

PEDRIZZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, come noto, da tempo in Italia si lamenta il mancato sviluppo e promozione di una concreta e specifica politica (e, quindi di una normativa aggiornata) in materia di inserimento ed integrazione di persone portatrici di *handicap*;

che tale carenza si avverte ancor più all'interno del sistema scolastico che, a tutt'oggi, non gode di uno *staff* stabile e specializzato in grado di portare avanti progetti che considerino il ragazzo-alunno portatore di *handicap* una risorsa e non, viceversa, un «portatore di problemi»;

che tale esigenza, fortunatamente, è stata recepita da alcuni responsabili didattici come, per esempio, a Latina, dove la responsabile della direzione didattica statale del III circolo, dottoressa Anna Maria Garrettini, ha ritenuto necessario (oltre che doveroso) organizzare un «Corso biennale di specializzazione per le attività di sostegno» (sezione scuola elementare), avviato nell'anno scolastico 1996-97 e tenutosi nel circolo didattico, al fine di favorire, nella scuola, la formazione di professionalità specializzate in grado di garantire un reale inserimento di alunni portatori di *handicap*;

che pertanto, alla luce di quanto sopra, non si riescono a comprendere le ragioni per cui si verifichino determinati eventi paradossali, quali, per esempio, il caso di un'insegnante di scuola materna, Maria Vittoria Giordano, assunta in ruolo nell'anno 1977-78 quale vincitrice di concorso e attualmente in servizio presso il II circolo didattico di Latina;

che l'insegnante Maria Vittoria Giordano, dopo aver frequentato il corso biennale di specializzazione di cui sopra, conclusosi nel giugno 1998, ed acquisito il titolo, ha chiesto di poter essere utilizzata per l'anno scolastico 1998-1999 su posto di sostegno presso il circolo didattico in cui opera;

che sembrerebbe che la richiesta della Giordano non sia stata accolta in quanto non in possesso di un requisito e cioè (come testualmente dichiarato dalla stessa) «non era una perdente posto»; mentre sembrerebbe che quest'anno siano stati nominati su posti di sostegno insegnanti senza esperienza, senza specializzazione e che – consapevoli della complessità e della delicatezza di tale ruolo e se posti davanti ad una possibilità di libera scelta – avrebbero preferito ricoprire l'attuale ruolo della Giordano piuttosto che quello di insegnante di sostegno;

che lo scorso gennaio la signora Giordano ha fatto un ulteriore tentativo, chiedendo il passaggio alla scuola elementare (sempre su posto di sostegno), che però non le è stato concesso con la motivazione che solo una minima parte dei posti disponibili sembrerebbe essere riservata all'insegnamento di sostegno;

che le richieste della signora Giordano non attengono ad una scelta di convenienza di tipo remunerativo o di comodità in quanto, per altro, la scuola materna e la scuola elementare in oggetto sono ubicate nello stesso edificio, ma – al contrario – sono legate ad un discorso di serietà e di etica professionale che sicuramente si integrano con la predisposizione e l'interesse personale nei confronti di una determinata scelta professionale;

che il provveditore agli studi di Latina, dottor Lucio Letizia, nelle sue visite presso la sede in cui si è svolto il corso biennale, si è

complimentato con tutti i corsisti per aver scelto di affrontare i sacrifici che comporta una formazione in servizio;

che, per altro, attualmente un corso di formazione che si rispetti consta inevitabilmente di una parte teorica e di una parte pratica, esperenziale;

che, purtroppo, a causa di «malsane» disposizioni applicative della normativa vigente in materia di adozione e promozione di provvedimenti tesi all'inserimento ed all'integrazione dei disabili, tali corsi di formazione, nonostante l'impegno di quanti (responsabili ed autorità) lottano e si adoperano in tal senso, rimangono solo ad un primo stadio teorico, perdendo la loro funzione primaria e cioè quella pratico-applicativa,

l'interrogante chiede di conoscere se, alla luce di quanto sopra, non si ritenga assurdo il verificarsi di simili episodi paradossali, tutelati da norme contraddittorie e da un'applicazione delle stesse deresponsabilizzante;

se, pertanto, non si ritenga opportuno intervenire al fine, specifico, di indagare sulla vicenda sopra evidenziata e, parallelamente, di adottare adeguati provvedimenti tesi a sollecitare nel concreto la promozione di princìpi quali la professionalità, la solidarietà ed il sostegno dei più bisognosi, espressione di una società civile.

(4-16305)

(16 settembre 1999)

Risposta. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla mancata utilizzazione per l'anno scolastico 1998-1999 dell'insegnante di scuola materna signora Maria Vittoria Giordano per posti di sostegno nella scuola elementare nonché al mancato passaggio della stessa dai ruoli della scuola materna a quelli della scuola elementare, sempre su posti di sostegno per l'anno scolastico 1999-2000, malgrado il conseguimento della specializzazione richiesta avendo seguito corsi di sostegno per la scuola elementare organizzati dal provveditorato agli studi di Latina.

L'articolo 23, comma 11, dell'ordinanza ministeriale n. 185 del 1995, infatti, nello stabilire l'ordine delle operazioni, prevedeva l'utilizzazione dei docenti per ruoli diversi da quello di appartenenza solo nel caso di soprannumero degli stessi.

L'insengante Giordano, pertanto, in quanto titolare di scuola materna poteva essere utilizzata nel sostegno dello stesso ruolo, anche se non soprannumeraria, solo a condizione di possederne la relativa specializzazione, ma non poteva e non può essere utilizzata in altro ruolo, nella fattispecie in quello elementare, in quanto non soprannumeraria.

D'altro canto la condizione di essere in situazione di soprannumerarietà, richiesta per l'utilizzazione in altro ruolo, risponde all'esigenza che i docenti perdenti posto, invece di pesare sull'erario dello Stato,

vengano proficuamente utilizzati in attesa di successiva sistemazione attraverso la domanda di trasferimento.

Il provveditore agli studi di Latina, pertanto, non avrebbe potuto operare diversamente, altrimenti avrebbe leso gli interessi legittimi degli aspiranti a supplenze: utilizzando infatti l'insegnante di scuola materna su un posto di sostegno della scuola elementare si sarebbe reso disponibile un posto di scuola materna da conferire ad incarico a tempo determinato attingendo il supplente dalla graduatoria incarichi e supplenze della scuola materna, anziché elementare.

Riguardo al mancato passaggio per l'anno scolastico 1999-2000 dell'insegnante in parola si chiarisce che la stessa nella relativa domanda, presentata nei termini, ha chiesto una unica sede, cioè quella di attuale servizio, ove sui posti di sostegno disponibili sono stati nominati docenti con maggiori titoli e precedenze.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

PETRUCCI. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che la relazione del 5 agosto 1998 del Comitato consultivo per l'industria cantieristica ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti dalla cantieristica italiana nel 1997, dando atto dello sforzo delle imprese e delle maestranze impegnate nella difficile competizione internazionale;

che nel nostro paese uno dei fiori all'occhiello della cantieristica è quello rappresentata dalla nautica da diporto, sempre di più settore trainante dell'economia italiana, coinvolgendo non solo l'aspetto meramente produttivo, ma anche creando notevoli riflessi sull'indotto in generale, come il commercio e il turismo delle aree legate a questo settore; i dati ci parlano di un balzo del 26 per cento nell'*export* (ma negli ultimi 5 anni l'incremento complessivo è stato di oltre il 120 per cento), di una buona crescita del mercato domestico, di un solido secondo posto al mondo nella produzione di navi da diporto superiori ai 24 metri, alle spalle dei colossi americani; per portare l'esempio di Viareggio, negli ultimi tempi l'*export* della cantieristica della città è cresciuto a ritmo sostenuto (più 37,3 per cento nel 1997), confermandola come uno dei maggiori poli mondiali della nautica da diporto;

che, nonostante il *trend* positivo per il settore della nautica da diporto ed il fatto che molti cantieri del nostro paese siano all'avanguardia in tutto il mondo per le tecnologie usate e per la qualità dei prodotti realizzati, tale settore continua ad essere pesantemente penalizzato a favore della concorrenza straniera, per la diversa e più pesante pressione esercitata dal fisco italiano rispetto a quello degli altri paesi; inoltre, a differenza che nel nostro paese, all'estero la nautica non è vista solo come uno sport o un *hobby* stagionale, e non viene considerata uno *status*

symbol, e di conseguenza viene perseguita una politica che prevede varie agevolazioni per il settore;

che ad esempio in Italia il telex ministeriale n. 480/VII/SD del 26 luglio 1993 ha escluso l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 alle cessioni di beni destinati a dotazioni, provviste di bordo e riparazioni nelle navi da diporto;

che in realtà la VI e XVIII direttiva comunitaria, relativamente alle cessioni di provviste, dotazioni e riparazioni di bordo a navi da diporto, sono state diversamente recepite nei diversi Stati membri, con lo scopo di adattarle alle particolarità interne;

che tale situazione sta comportando una notevole penalizzazione per gli operatori italiani del settore della nautica da diporto rispetto alla concorrenza estera, in primo luogo quella francese, ove l'esclusione dei benefici non sussiste o è diversamente regolata, come nel caso del Lussemburgo, che pubblicizza ampiamente i vantaggi della immatricolazione sotto la propria bandiera;

che tutto ciò ha portato ad un incremento di lavoro senza fatture, producendo diminuzione di posti di lavoro regolari e conseguentemente minori entrate contributive ed erariali che non vengono compensate dalle maggiori entrate dovute all'IVA;

che in base a tale quadro, e visto quanto riportato nel comma 4 dell'articolo 15 della VI e nella XVIII direttiva CEE, si rende opportuna una revisione della posizione assunta dal Ministero delle finanze con il telex in riferimento, sul fondamento dei princìpi internazionali di reciprocità e di extraterritorialità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna una nuova disciplina che preveda per tutte le navi da diporto, comunitarie e non, la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le forniture di provviste, le dotazioni di bordo, le riparazioni, permettendo agli operatori italiani del settore della nautica da diporto di confrontarsi a pari condizioni con la concorrenza straniera e per rendere sempre più competitive sui mercati internazionali le produzioni dei cantieri navali del nostro paese.

(4-13284)

(2 dicembre 1998)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere se l'amministrazione intenda rivedere la propria posizione, espressa con telex n. 480/VII/SD del 26 luglio 1993, secondo la quale sono escluse dal beneficio della non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 8 e 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni destinati a dotazioni e provviste di bordo d'imbarcazioni da diporto.

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha riferito che la direttiva 18 luglio 1989, n. 465 (XVIII Direttiva), ha abrogato, dal 1° gennaio 1990, la disposizione transitoria contenuta nel punto 21 dell'allegato F alla direttiva del 17 maggio 1977, n. 388 (VI Direttiva), in cui si consentiva agli Stati membri di esentare le forniture di beni per il rifornimento delle imbarcazioni private che lasciano il territorio nazionale.

Pertanto, sono da considerarsi conformi alla normativa comunitaria le disposizioni contenute negli articoli 8, comma 1, lettera *b),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le quali escludono dal beneficio della non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni destinati a dotazione o provvista di bordo delle imbarcazioni da diporto. Non va, al contrario, sottovalutata l'opportunità di sollevare il problema dell'ottemperanza alle cennate disposizioni comunitarie, in quanto un comportamento difforme dalle stesse, eventualmente tenuto da altri Stati membri, potrebbe danneggiare gli interessi degli Stati dotati di normativa conforme a quanto stabilito a livello comunitario.

Ciò posto occorre segnalare che, al fine di agevolare il settore della nautica e dell'industria armatoriale, nel disegno di legge (atto Camera n. 6557), contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, sono state inserite specifiche disposizioni fiscali che prevedono, tra l'altro, l'abolizione delle tasse di concessione governativa sulle patenti nautiche, nonchè la soppressione, limitatamente ai natanti, della tassa di stazionamento dovuta, in base all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51.

Inoltre, al fine di assicurare la necessaria redditività alle navi italiane impegnate nella navigazione internazionale e ad acquisire tonnellaggio, il medesimo disegno di legge prevede l'attribuzione di uno specifico credito di imposta al socio dell'impresa di navigazione, rendendo così efficace l'agevolazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, che disciplina il trattamento fiscale del reddito dell'impresa, prodotto dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, assoggettando ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG soltanto il 20 per cento del reddito.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(6 dicembre 1999)

PETTINATO, CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in data 7 aprile il dottor Sebastiano Valastro, direttore didattico del circolo «E. De Amicis» di Catania, inviava al provveditore *pro tempore* di Catania una istanza di permanenza in servizio previa revoca del provvedimento di collocamento in quiescenza sino al raggiungimento

del 70º anno di età, nonostante il raggiungimento dei limiti massimi di età attualmente consentiti dalla legge n. 477 del 1973 (articolo 15, comma 1);

che analoga richiesta di permanenza in servizio veniva inviata al Ministro della pubblica istruzione da parte del provveditore agli studi di Catania in data 9 aprile 1999;

che, in forza della citata normativa, ciò non è consentito e determina una situazione di disparità di trattamento a vantaggio di situazioni regolate da altre disposizioni di legge, ad esempio quelle concernenti categorie come i magistrati ed i professori universitari, che sanciscono come limite massimo di età per il collocamento a riposo quello di 70 anni (vedi rispettivamente articolo 5 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 e articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980),

si chiede di sapere:

se non si ritenga la richiesta sopraesposta meritevole di attenzione alla luce anche della recente normativa (legge n. 57 del 1997 e decreto legislativo n. 59 del 1998) che introduce la figura del dirigente scolastico;

se non si ritenga di dover intervenire per porre rimedio alla disparità di trattamento con la figura del magistrato e del professore universitario;

se e come si intenda eventualmente intervenire in merito alla richiesta del dottor Valastro, consideratane anche la elevata capacità operativa e culturale.

(4-15332)

(25 maggio 1999)

Risposta. – In relazione alla questione sollevata nell'interrogazione parlamentare cui si risponde si fa presente che il personale della scuola, così come tutto il personale, dirigente e non, della pubblica amministrazione, ha diritto a permanere in servizio fino ai 67 anni di età, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Allo stesso personale è consentito, inoltre, su richiesta, di permanere in servizio non oltre il settantesimo anno di età (legge 30 luglio 1973, n. 477, articolo 15), solo se, raggiunti i limiti di età per il collocamento a riposo, si trova nelle condizioni di non aver raggiunto il numero di anni di servizio per il massimo della pensione.

Pertanto questa amministrazione si trova nell'impossibilità di accogliere l'istanza del direttore didattico Sebastiano Valastro intesa ad ottenere la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, avendo il medesimo già raggiunto il limite massimo di età consentito dalle citate disposizioni in relazione all'anzianità di servizio maturata, come d'altronde da lui stesso riconosciuto.

Per quanto riguarda la presunta «disparità» di trattamento rispetto ad altre categorie professionali di cui si lamenta il funzionario in que-

stione, si desidera precisare che la diversa disciplina in materia di collocamento a riposo trova la sua giustificazione in norme che tengono conto delle peculiarità di diritti, obblighi, funzioni e prerogative derivanti dall'appartenenza all'una o all'altra categoria.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

RIPAMONTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'Unicobas Scuola è ammesso dal 1993 alle trattative decentrate provinciali del provveditorato di Roma, alla guida del quale si sono negli anni alternati tre diversi provveditori;

che l'Unicobas ha ottenuto il diritto a partecipare alle trattative, a Roma come in altre province, in forza di un saldo radicamento sindacale, tanto che, insieme alle organizzazioni ad esso federate, ACIS e LASPATAS, ha 1.500 iscritti (10 per cento dei sindacalizzati della provincia di Roma) e ha raccolto 3.700 voti (10 per cento) nelle elezioni di categoria i cui risultati sono stati forniti nel febbraio 1997;

che l'Unicobas ha elaborato e sottoscritto in questi anni almeno 30 contratti decentrati provinciali aventi valore economico e normativo per i 50.000 lavoratori della scuola della provincia di Roma;

che con provvedimento unilaterale il provveditore di Roma *pro-tempore*, dottor Paolo Norcia, ha escluso dalla delegazione trattante l'Unicobas Scuola, riformulando la delegazione di parte sindacale, includendovi solo CGIL, CISL, UIL e SNALS e convocando in data 20 luglio 1999 una riunione di trattativa escludendo il sindacato in parola;

che la motivazione dell'esclusione dell'Unicobas Scuola, sostenuta dal provveditorato di Roma, accampa il diritto alla trattativa decentrata provinciale, ai sensi del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, solo per i firmatari del contratto stesso;

che tale disposizione ha prodotto grave turbativa negli ambienti della scuola romana e la ferma protesta del sindacato Unicobas;

che l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, validato «per converso» da un *referendum* che ne ha confermato piena vigenza nel giugno 1995, indica in modo inequivocabile l'avvenuta sottoscrizione di contratti quale elemento principe di riconoscimento della «maggiore rappresentatività»;

che con sentenza n. 244, del 1996 la Corte costituzionale ha ribadito la costituzionalità di tale articolo, chiarendo con estrema precisione e puntualità che è attribuito di «maggiore rappresentatività» l'avvenuta elaborazione e sottoscrizione di contratti nazionali o decentrati aventi incidenza economica e normativa;

che il dispositivo del decreto legislativo n. 80 del 24 novembre 1997 – ancorchè in palese contraddizione con il disposto dell'articolo

19 della legge n. 300 del 1970 perchè non menziona la firma di contratti fra gli elementi di «maggiore rappresentatività» acquisita – non ha neanche potuto trovare applicazione nel comparto della scuola dal momento che la verifica sulla rappresentatività prevista per via elettorale non ha avuto luogo perchè rinviata al dicembre 2000;

che lo stesso decreto legislativo prevede un ambito transitorio «in prima applicazione», esteso nella scuola sino alla data delle elezioni, che richiede una percentuale di sindacalizzati pari al 10 per cento su base decentrata;

che l'Unicobas ha comunque proceduto a trattare, senza alcuna obiezione del provveditore di Roma, per tutto l'anno 1998 e sino al mese di luglio 1999, quindi ben dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1997;

che parte dei contratti attualmente in discussione presso il provveditorato agli studi di Roma seguono la stessa linea transitoria, in attesa di essere demandati direttamente alle rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette nelle scuole e discendono in via diretta dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 1995, che ammetteva alle trattative decentrate tutte le organizzazioni sindacali, più che dall'ultimo contratto, pensato in funzione delle future rappresentante sindacali unitarie;

che altri accordi e contratti, come ad esempio quello sul diritto allo studio dei lavoratori, perchè riserva di leggi, sono totalmente indipendenti e seguono *iter* contrattuali autonomi da ambedue i contratti collettivi nazionali del lavoro e da qualsiasi contratto collettivo nazionale del lavoro;

che alcune trattative specifiche ancora da concludersi, come ad esempio quella sull'articolo 71 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 1995, sono state iniziate con la presenza dell'Unicobas scuola, che oggi viene proditoriamente messo nella impossibilità di continuare il lavoro intrapreso, visto che gli viene negata persino la titolarità a concludere quanto aveva iniziato;

che comunque un contratto, pur essendo la firma dello stesso elemento che declara la capacità del sindacato ad imporsi alla parte datoriale (cfr. la citata sentenza Corte costituzionale), in quanto libero patto fra le parti datoriali e sindacali, queste ultime aventi interesse oggettivo ad «eliminare» concorrenti, non può dettare regole e norme in materia di rappresentanza, nè può opinarsi che da libero accordo possa diventare accordo cogente pena la perdita della «rappresentatività» (infatti nella medesima sentenza la Corte costituzionale non parla affatto di firme relative all'ultimo contratto, bensì a qualsivoglia contratto);

che l'esclusione dell'Unicobas sembra sia stata chiesta dal sindacato SNALS, che ha evidenti motivi per tentare di «liberarsi» di un concorrente, quello stesso sindacato che, a sua volta escluso altrettanto proditoriamente dall'ARAN dalle trattative decentrate dopo che aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale di lavoro del

1995, propose all'epoca una campagna politica e legale contro tale provvedimento sino a che non ottenne la riammissione;

che qualsiasi contratto decentrato, proprio in virtù del fatto che è disposto per l'applicazione in una singola e specifica realtà locale, richiede di logica la discussione con le realtà rappresentative locali, dovendo adattare norme e diritti a situazioni appunto di carattere locale (ed è questa la ragione di essere dei contratti decentrati) o adottare al livello locale le linee interpretative contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, se da queste dipendenti;

che il senso di quanto appena sopra evidenziato è ben contenuto dal disegno di legge Gasperoni sulla rappresentanza sindacale nel sistema pubblico e privato attualmente in discussione alla Camera, dal momento che vi si introduce una soglia di rappresentanza in sede decentrata indipendentemente dalla soglia nazionale;

che è indubbia la rappresentanza dell'Unicobas Scuola nella provincia di Roma;

che è numerosa la giurisprudenza (sentenze relative ai provveditorati di Pisa e Livorno) che attesta la buona ragione del sindacato Unicobas, altrove riammesso dalla magistratura dopo analoghi tentativi di estromissione, sindacato vittorioso persino a fronte di tre gradi di giudizio, l'ultimo nel maggio scorso,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il ruolo del provveditore *pro tempore* di Roma sia anche quello di garantire imparzialità e rispetto dei diritti per tutte le organizzazioni sindacali e quindi di evitare di privilegiare alcune sigle sindacali a detrimento di altre nelle trattative decentrate;

se non si ritenga, stante i fatti, che sia d'uopo e doveroso intervenire presso il provveditore di Roma ai fini della riammissione dell'Unicobas Scuola;

se non si ravvisi la necessità di un intervento volto alla riammissione dell'Unicobas Scuola alla trattativa decentrata del provveditorato di Roma per salvaguardare un buon diritto democratico ed impedire al tempo stesso la sedimentazione di motivi seri di turbativa nella scuola romana, resi possibili a causa della mancata rappresentanza sindacale in sede di trattativa decentrata di una percentuale pari a circa al 30 per cento dei sindacalizzati, percentuale derivante dalla esclusione anche di altre sigle non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, come la Gilda, espunto unitamente all'Unicobas.

(4-15960)

(21 luglio 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso:

che l'Unicobas scuola è ammesso dal 1993 alle trattative decentrate provinciali del provveditorato di Roma, alla guida del quale si sono negli anni alternati tre diversi provveditori;

che l'Unicobas ha ottenuto il diritto a partecipare alle trattative, a Roma come in altre province, in forza di un saldo radicamento sindacale, tanto che, insieme alle organizzazioni ad esso federate, ACIS e LASPATAS, ha 1.500 iscritti (10 per cento dei sindacalizzati della provincia di Roma) e raccolse 3.700 voti (10 per cento) nelle elezioni di categoria i cui risultati sono stati forniti nel febbraio 1997;

che l'Unicobas ha elaborato e sottoscritto in questi anni almeno 30 contratti decentrati provinciali aventi valore economico e normativo per i 50.000 lavoratori della scuola della provincia di Roma;

che con provvedimento unilaterale il provveditore di Roma *pro-tempore*, dottor Paolo Norcia, ha escluso dalla delegazione trattante l'Unicobas scuola, riformulando la delegazione di parte sindacale includendovi solo CGIL, CISL, UIL e SNALS e convocando in data 20 luglio 1999 una riunione di trattativa escludendo il sindacato in parola;

che la motivazione dell'esclusione dell'Unicobas scuola, sostenuta dal provveditore di Roma, accampa il diritto alla trattativa decentrata provinciale, ai sensi del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, solo per i firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro stesso;

atteso:

che tale disposizione ha prodotto grave turbativa negli ambienti della scuola romana e la ferma protesta del sindacato Unicobas, turbativa giustificata dalla disparità di trattamento che vede, ad esempio, legittimato e presente al tavolo delle trattative un sindacato scuola Uil con 700 iscritti (meno della metà di quelli dell'Unicobas scuola);

che l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, validato «per converso» da un *referendum* che ne ha confermato piena vigenza nel giugno 1995, indica in modo inequivocabile l'avvenuta sottoscrizione di contratti quale elemento principe di riconoscimento della «maggiore rappresentatività»;

che con sentenza n. 244 del 1996 la Corte costituzionale ha ribadito la costituzionalità di tale articolo, chiarendo con estrema precisione e puntualità che è attributo di «maggiore rappresentatività» l'avvenuta elaborazione e sottoscrizione di contratti nazionali o decentrati aventi incidenza economica e normativa;

che il dispositivo del decreto legislativo n. 80 del 24 novembre 1997 – ancorchè in palese contraddizione con il disposto dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 perchè non menziona la firma di contratti fra gli elementi di «maggiore rappresentatività» acquisita – non ha neanche potuto trovare applicazione nel comparto scuola dal momento che la verifica sulla rappresentatività prevista per via elettorale non ha avuto luogo perchè rinviata al dicembre 2000;

che lo stesso decreto legislativo prevede un ambito transitorio «in prima applicazione», esteso nella scuola sino alla data delle elezioni, che richiede una percentuale di sindacalizzati pari al 10 per cento su base decentrata;

che l'Unicobas ha comunque proceduto a trattare, senza alcuna obiezione del provveditore di Roma, per tutto l'anno 1998 e sino al me-

se di luglio del 1999, quindi ben dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1997;

che parte dei contratti attualmente in discussione presso il provveditorato agli studi di Roma seguono la stessa linea transitoria, in attesa di essere demandati direttamente alla rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette nelle scuole e discendono in via diretta dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995, che ammetteva alle trattative decentrate tutte le organizzazioni sindacali, più che dall'ultimo contratto, pensato in funzione delle future rappresentanze sindacali unitarie;

che altri accordi e contratti, come ad esempio quello sul diritto allo studio dei lavoratori, perchè riserva di legge, sono totalmente indipendenti e seguono *iter* contrattuali autonomi da ambedue i contratti collettivi nazionali di lavoro e da qualsiasi contratto collettivo nazionale di lavoro;

che alcune trattative specifiche ancora da concludersi, come ad esempio quella sull'articolo 71 del contratto collettivo nazionale di lavoro n. 95, sono state iniziate con la presenza dell'Unicobas scuola, che oggi viene proditoriamente messo nella impossibilità di continuare il lavoro intrapreso, visto che gli viene negata persino la titolarità a concludere quanto aveva iniziato;

che si pone comunque il problema dell'interpretazione autentica dei contratti firmati anche dall'Unicobas, la fattibilità della quale non è giuridicamente possibile in assenza di tutte le sigle sottoscrittrici;

che comunque un contratto, pur essendo la firma dello stesso elemento che declara la capacità del sindacato ad imporsi alla parte datoriale (cfr. la citata sentenza Corte costituzionale), in quanto libero patto fra parti datoriali e sindacali, queste ultime aventi interesse oggettivo ad «eliminare» concorrenti non può dettare regole e norme in materia di rappresentanza, nè può opinarsi che da libero accordo possa diventare accordo cogente pena la perdita della «rappresentatività» (infatti, nella medesima sentenza la Corte costituzionale non parla affatto di firme relative all'ultimo contratto, bensì a qualsivoglia contratto);

che l'esclusione dell'Unicobas è stata chiesta dal sindacato SNALS, che ha evidenti motivi per tentare di «liberarsi» di un potente concorrente; quello stesso sindacato che, a sua volta escluso altrettanto proditoriamente dall'Aran dalle trattative decentrate dopo che aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995, propose all'epoca una campagna politica e legale contro tale provvedimento sino a che non ottenne la riammissione;

che un provveditore della scuola della Repubblica è tenuto a rispettare regole di imparzialità e non può farsi dettare legge da una delle parti sindacali a detrimento di altra parte;

che qualsiasi contratto decentrato, proprio in virtù del fatto che è disposto per l'applicazione di una singola e specifica realtà locale, richiede di logica la discussione con le realtà rappresentative della realtà locale, dovendo adattare norme e diritti a situazioni appunto di carattere

locale (ed è questa la ragione di essere dei contratti decentrati) o adattare a livello locale le linee interpretative contenute nei contratto collettivo nazionale di lavoro, se da queste dipendenti;

che il senso di quanto appena detto è ben contenuto nel disegno di legge Gasperoni sulla rappresentanza sindacale nel sistema pubblico e privato, attualmente in discussione alla Camera, dal momento che vi si introduce una soglia di rappresentanza in sede decentrata indipendente dalla soglia nazionale;

considerando la indubbia rappresentanza dell'Unicobas scuola nella provincia di Roma, nonchè la numerosa giurisprudenza (sentenze relative ai provveditorati di Pisa e Livorno) che attesta la buona ragione del sindacato Unicobas, altrove riammesso dalla magistratura dopo analoghi tentativi di estromissione, Unicobas vittorioso persino a fronte di tre gradi di giudizio, l'ultimo del maggio scorso,

si chiede di sapere:

se non si ritenga, stante i fatti, che sia d'uopo e doveroso intervenire presso il provveditore di Roma ai fini della riammissione dell'Unicobas Scuola;

se non si ravvisi la necessità di un intervento volto alla riammissione dell'Unicobas Scuola alla trattativa decentrata del provveditorato di Roma per salvaguardare un buon diritto democratico ed impedire al tempo stesso la sedimentazione di motivi seri di turbativa della scuola romana, resi possibili a causa della mancata rappresentanza sindacale in sede di trattativa decentrata di una percentuale pari a circa al 30 per cento dei sindacalizzati, percentuale derivante dalla esclusione anche di altre sigle non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, come la Gilda, espunta unitamente all'Unicobas.

L'interrogante ritiene, infine, che questo Governo, se intende rappresentare il paese, non può e non deve favorire un regime sindacale autocratico.

(4-16062)

(28 luglio 1999)

RISPOSTA. (*) – Il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, recante «Modificazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha riconosciuto - in attuazione della previsione della legge delega – piena soggettività ed autonomia alle pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione collettiva nazionale e integrativa ed ha provveduto contestualmente alla determinazione dei criteri oggettivi e di misurazione della rappresentatività sindacale

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico, e ciò sia per la partecipazione alla contrattazione collettiva che per la titolarità e l'esercizio dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro.

Per effetto delle disposizioni contenute in detto decreto viene meno ogni discrezionalità dell'amministrazione, la quale si limita a verificare attraverso un mero accertamento tecnico la sussistenza obiettiva dei dati richiesti per misurare il grado di rappresentatività sindacale.

In particolare l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 396 del 1997 (integrato dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 80 del 1998) contiene una serie di disposizioni sulla cui immediata precettività non possono sorgere dubbi attesa la disposizione di cui al comma 3 che recita: «i criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentatività sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Ai sensi del citato articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 396 del 1997, sono stati individuati nella fase di transizione nuovi criteri di accertamento della rappresentatività sindacale:

per l'ammissione alle trattative nazionali: «l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o area, tenendo conto del solo dato associativo, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate»;

per la contrattazione in sede decentrata: «le pubbliche amministrazioni ammettono alla contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti, a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta dalla presente disposizione per essere ammessi alle trattative per il rinnovo dei medesimi (ndr., 4 per cento delle deleghe) ovvero che, pur non avendo tale rappresentatività minima nel comparto, contino nell'amministrazione o ente interessato un numero di deleghe non inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti».

Successivamente, in data 26 maggio 1999 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto scuola che ha individuato sia le strutture contrattuali ed rapporti tra i diversi livelli (articoli 4-5-6) che i relativi soggetti trattanti (articolo 9).

In particolare, per quanto attiene la delegazione trattante, al secondo punto del citato articolo 9 viene precisato che la parte sindacale è costituita «dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmataria del presente contratto collettivo nazionale di lavoro».

Si precisa inoltre che la contrattazione collettiva integrativa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997, si svolge «sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono...», e che ai sensi del medesimo comma 5 «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti col-

lettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

La circostanza, poi, che gli Unicobas Scuola abbiano sottoscritto alcuni contratti decentrati provinciali non ha alcun rilievo ai fini della determinazione della rappresentatività e dell'esercizio dei diritti sindacali che trovano in essa la loro legittimazione.

Infatti, come già detto, il criterio storico della sottoscrizione dei contratti collettivi, intesi dalla normativa in questione certamente come «nazionali», è stato salvaguardato dal legislatore delegato, nella fase transitoria, con riferimento alla contrattazione decentrata, ma congiuntamente al criterio associativo ricavabile dal possesso di una percentuale minima di deleghe.

In tutti gli altri casi la sottoscrizione di precedenti contratti collettivi o aziendali non costituisce elemento di qualificazione della rappresentatività sindacale.

Per quanto suesposto il provveditore agli studi di Roma nell'escludere dalla delegazione trattante l'Unicobas Scuola ha correttamente applicato la suindicata normativa e adempiuto inoltre ad un obbligo assunto con il contratto collettivo del 26 maggio 1999.

Giova precisare, infine, che avverso l'operato del provveditore agli studi di Roma detto sindacato ha proposto ricorso che è stato rigettato dal giudice designato in data 21 settembre 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che il 22 aprile 1999 alle ore 4,30 si sono presentati a casa della signora Tiziana Pani, residente a Potenza, sei carabinieri che hanno perquisito l'abitazione ed hanno arrestato il signor Bruno Alessandro, marito della signora, nell'ambito del procedimento n. 1571/95 - n. 1006/96/GIP - tribunale di Potenza;

che l'accusa nei confronti del signor Bruno Alessandro riguardava fatti risalenti al 1995 e concernenti l'acquisto di più dosi di eroina;

che il signor Bruno Alessandro è dal settembre del 1996 in cura presso il servizio tossicodipendenze di Potenza con terapia metadonica di mantenimento e da allora assume 60 milligrammi al giorno di metadone ed ha raggiunto, secondo lo *staff* medico del Sert, buoni risultati, comprovati dalle analisi a cui si è sottoposto regolarmente;

che il giorno del suo arresto il signor Bruno Alessandro è stato tradotto direttamente nel carcere di Salerno, ove gli è stato negato il metadone, mentre gli sono stati somministrati 20 gocce di En (due volte al giorno), mezza compressa di Catapresan al giorno più una fiala di Voltaren, quando ritenuto necessario;

che i medici del Sert di Potenza hanno sollecitato i medici del Sert di Salerno a continuare la cura metadonica, ma questi hanno sostenuto di non avere alcuna voce in capitolo nel carcere della loro città per quanto riguarda le terapie di carattere farmacologico sui detenuti tossicodipendenti;

che il signor Bruno Alessandro durante la sua detenzione a Salerno ha sofferto di stati di allucinazione, crisi depressive, smanie suicide, riduzione delle capacità ideative, ansia e panico;

che la traduzione presso l'istituto di Salerno e non presso quello cittadino di Potenza ha pregiudicato i contatti con il Sert che lo ha in cura ed ha costituito una grave compromissione del suo diritto alla salute ed alla riabilitazione, mettendo a rischio i risultati già raggiunti dal punto di vista psico-fisico;

che attualmente il signor Bruno è stato scarcerato, seppur ancora versi in condizioni psico-fisiche compromesse da quanto accaduto,

si chiede di sapere quali siano le iniziative che intende intraprendere affinché una persona venga detenuta nel carcere della stessa città ove è situato il Sert presso cui è in trattamento o quanto meno per garantire a tale persona il diritto alla prosecuzione della cura in corso, ovunque sia ristretta.

(4-15655)

(29 giugno 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che il detenuto Alessandro Bruno, nato il 17 luglio 1956 a Tricarico (Matera), è stato arrestato in data 22 aprile 1999 e ristretto presso la casa circondariale di Salerno a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza ha peraltro specificato che all'atto dell'esecuzione della misura nei confronti del Bruno quest'ultimo non evidenziava all'autorità di polizia giudiziaria procedente il suo stato di tossicodipendente in cura e che, comunque, non appena la situazione personale di quest'ultimo venne portata a conoscenza del predetto ufficio vennero impartite le opportune disposizioni alla direzione della casa circondariale di Salerno perchè nei confronti dello stesso venisse immediatamente ripreso l'interrotto trattamento a base di metadone.

Il detenuto è stato successivamente scarcerato a seguito di provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 5 maggio 1999 che ha disposto la sostituzione della misura cautelare con quella dell'obbligo di dimora a Potenza e la presentazione quotidiana presso il locale comando stazione dei carabinieri.

Contrariamente a quanto asserito dall'interrogante il detenuto Bruno, durante il periodo di detenzione trascorso a Salerno (dal 22 aprile 1999 al 5 maggio 1999) non ha mai sofferto di stati d'ansia, allucinazioni e crisi depressive ed è stato sottoposto alla normale terapia disintossicante somministrata ai detenuti con problemi di tossicodipendenza.

Si evidenzia, peraltro, che, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'ASL competente per territorio ha l'obbligo di provvedere alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti e deve adempiere a tale obbligo con proprio personale e con le proprie risorse, d'intesa con i presidi sanitari degli istituti penitenziari, attraverso convenzioni e protocolli d'intesa; ove non siano stati redatti questi ultimi documenti, l'ASL (e quindi il SERT) ha comunque per legge l'obbligo di provvedere alla cura del detenuto tossicodipendente.

Esulando dalla competenza di questo Ministero, nulla si è in grado di riferire circa i presunti conflitti segnalati dall'interrogante fra il SERT di Salerno e quello di Potenza.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(11 dicembre 1999)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro della pubblica amministrazione.* – Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione di conflittualità che si è determinata fra un gruppo di genitori e di docenti da una parte e la direttrice del VI Circolo didattico di Ragusa dall'altra, come è dimostrato, da ultimo, dalle dimissioni irrevocabili presentate in data 21 luglio 1999 da tutti i componenti del consiglio di circolo i quali evidenziano testualmente che «una serie di gravissimie episodi che hanno visto protagonista la direttrice didattica hanno creato un clima assolutamente non compatibile con la serena prosecuzione della funzione affidata dalla legge ai componenti del consiglio di circolo»;

quali iniziative urgenti intenda assumere per accertare rigorosamente i fatti e per definire le misure più idonee affinchè vengano ripristinate le condizioni di un normale svolgimento della vita democratica all'interno del VI circolo didattico di Ragusa.

(4-16114)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione parlamentare indicata si precisa che la conflittualità tra diversi componenti del consiglio di circolo e la direttrice del sesto circolo didattico di Ragusa è riconducibile all'entità del pagamento a due assistenti amministrativi, in servizio nel circolo, dell'incentivazione per i maggiori carichi di lavoro, derivanti

dall'assenza di un'altra assistente distaccata di provveditorato, ai sensi dell'articolo 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro. La critica rivolta dai predetti componenti del consiglio di circolo alla direttrice è stata quella di avere corrisposto con determinazione unilaterale una somma maggiore, a seguito delle proteste interessate, di quella deliberata dal consiglio del circolo.

La direttrice con una nota del 2 novembre 1998, indirizzata al provveditore ed avente ad oggetto «Rilevazioni in merito a gravi irregolarità relative al consiglio di circolo», lamentava una serie di disfunzioni nel funzionamento del consiglio di circolo. A seguito della presentazione della predetta nota è stato dato incarico ad un ispettore tecnico del settore elementare di accertare le condizioni di funzionamento del consiglio di circolo.

L'ispettore nella relazione conclusiva, nel confermare l'esistenza di una grave situazione di conflittualità, suggeriva di affidare ad un'indagine contabile il chiarimento in ordine alla legittimità del pagamento che era all'origine dei contrasti. Tale successiva indagine accertava peraltro la legittimità del pagamento.

Il provveditore agli studi di Ragusa, comunque, a parte le due indagini ispettive, ha svolto una costante attività di monitoraggio e di vigilanza. In particolare ha invitato, in alcuni incontri separati, la direttrice ad essere particolarmente attenta alle sue relazioni con il consiglio di circolo evitando scrupolosamente tutti gli atteggiamenti che potessero acuire i contrasti. Ha inviato alla stessa direttrice, in relazione ad un episodio di registrazione di una seduta del consiglio di circolo all'insaputa degli altri componenti, una severa nota di censura nella quale, tra l'altro, si metteva in evidenza la notevole inopportunità di un comportamento che rischiava di fare fallire gli sforzi di ricondurre i rapporti nella scuola ad un clima più sereno e più costruttivo e la necessità che, ove si ritenesse opportuno, per sopperire ad alcune lacune nei lavori del consiglio, la registrazione delle sedute dovesse avanzare preventivamente una proposta in tal senso in modo da garantire che la cosa avvenisse alla luce del sole.

Comunque all'inizio dell'estate di quest'anno gran parte dei consiglieri si sono dimessi e, quindi, venendo meno i presupposti giuridici per il funzionamento del consiglio di circolo, è stato nominato un commissario nella persona di un direttore didattico, particolarmente esperto, già titolare nel VI circolo di Ragusa, in attesa della elezione del nuovo consiglio di circolo.

Ovviamente il provveditore agli studi resta impegnato a vigilare sul funzionamento del circolo didattico in questione, con particolare riferi-

mento ai rapporti che si instaureranno tra la direttrice didattica e il nuovo consiglio di circolo.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

TONIOLLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso:

che in riferimento all'ordinanza ministeriale n. 153 firmata il 15 giugno 1999, nel punto che riguarda il mancato riconoscimento della professionalità acquisita da parte degli insegnanti precari, essa appare in contrasto con la volontà del Parlamento che durante l'approvazione della legge n. 124 del 1999 aveva espresso parere favorevole al riconoscimento della professionalità acquisita;

che tale atteggiamento risulta contraddittorio e l'ordinanza rischia un blocco a seguito dei numerosi ricorsi da parte dei precari danneggiati dall'ordinanza medesima;

che le procedure di reclutamento dei docenti precari secondo quanto stabilito in sede parlamentare non devono creare uno sbarramento allo scritto attraverso il requisito di ammissibilità o non ammissibilità perchè in tal modo il riconoscimento della professionalità acquisita non troverebbe fondamento ed applicazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile ed urgente trovare gli strumenti atti a modificare l'ordinanza anche attraverso uno strumento straordinario di competenza del Parlamento onde reintrodurre il principio della professionalità acquisita e quindi rendere l'ordinanza ministeriale legittima rispetto alla fonte di legge primaria (legge n. 124 del 1999).

(4-15688)

(30 giugno 1999)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si precisa che non appare possibile aderire alla richiesta rivolta dall'onorevole interrogante intesa a far adottare un provvedimento che elimini lo sbarramento costituito dal giudizio di non ammissione alla successiva prova orale.

Ciò in quanto on si ritiene, per la dignità che la funzione docente richiede, che il candidato che abbia svolto la prova scritta in misura largamente insufficiente, denotando di versare, nella specifica disciplina, in una situazione di grave carenza di professionalità, neppure suscettibile, a giudizio della commissione, di poter essere recuperata mediante una brillante prova orale, possa continuare a partecipare alla procedura.

Deve peraltro essere osservato che, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio può essere ottenuto solo in aggiunta al punteggio

che si consegue nelle prove d'esame: «nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato...».

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

VALENTINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il 17 marzo 1999, dopo 10 anni di attesa, si è dato il via alle procedure per il concorso ordinario che selezionerà nuovi insegnanti per le scuole pubbliche;

che si tratta, probabilmente, dell'ultimo concorso ordinario con valore abilitante, poiché tra due anni dalle facoltà universitarie usciranno laureati specializzati nell'insegnamento, automaticamente abilitati alla professione;

che, di conseguenza, chi è già laureato e non riuscirà ad ottenere, con tale concorso, l'abilitazione vedrà preclusa ogni sua aspirazione di insegnamento;

che alla luce di tali notizie e delle previsioni del Governo circa l'assunzione di 44.000 nuovi insegnanti nel triennio 2000-2003 si prevede la partecipazione di oltre 2 milioni di candidati;

che la vicenda assumeva contorni imbarazzanti il 13 aprile 1999 allorché nella *Gazzetta Ufficiale* (quarta serie speciale n. 29) oltre ai programmi ed alle notizie generali sul maxiconcorso in questione sono stati anche stampati i moduli di partecipazione (per la cui compilazione è necessario l'intervento di esperti dei vari sindacati) cui si dovrà allegare la ricevuta di versamento della tassa di ammissione di 64.000 lire sul conto corrente postale n. 1016 intestato all'Ufficio del registro tasse-concessioni governative-tasse scolastiche;

che chi desidera partecipare a più concorsi, relativamente ai diversi ambiti disciplinari, è tenuto ad effettuare altrettanti distinti versamenti;

che alle spese succitate si aggiungono le 6.800 lire di raccomandata per ogni singola domanda di ammissione inoltrata ed i costi dei testi sui quali prepararsi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare per porre rimedio a quella che appare essere l'ulteriore speculazione ai danni di tanti disoccupati costretti ad affrontare spese che non appaiono giustificabili;

se per la mancata ammissione ai concorsi, dovuta ad eventuali errori di compilazione dei moduli o qualsivoglia altro motivo, siano previsti rimborsi delle tasse versate e, infine, se non si ritenga di dover fare chiarezza sulle false aspettative che questo concorso sta creando e sulla sua contraddittorietà alla luce della riduzione del 3 per cento del

corpo insegnante prevista dalle ultime finanziarie e degli incentivi che da anni vengono proposti agli insegnanti ai fini di un più tardo pensionamento.

(4-15370)

(26 maggio 1999)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si precisa che l'importo della tassa di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento è stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

Per ottenere il rimborso della tassa in questione, a seguito di eventuali errori di compilazione dei moduli o altro, le relative istanze devono essere inoltrate al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria in favore del quale è stato effettuato il versamento.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(3 dicembre 1999)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per* lo spettacolo e lo sport, di grazia e giustizia e delle finanze. – Premesso:

che il comitato provinciale del CONI di Roma gestisce i contributi ordinari e straordinari erogati dall'ente pubblico sportivo per le attività istitutive a livello territoriale provenienti dal comune di Roma, dalla regione Lazio, dalla provincia e da *sponsor*, in particolare dalla BNL, tesoriere del CONI, dalla Banca di Roma, dal Monte dei Paschi di Siena, contributi che dovrebbero venire utilizzati in gran parte per lo svolgimento di manifestazioni sportive;

che sembrerebbe però che il comitato provinciale del CONI non abbia ottemperato a tali obblighi, per cui sarebbe importante e necessario a tutti gli effetti di legge attivare opportuni controlli sull'operato del suindicato comitato provinciale del CONI, visto che esso ha l'importante compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia, nonchè di coordinare le iniziative delle rappresentanze provinciali delle federazioni sportive nazionali per promuovere e sostenere l'attività sportiva in base sempre agli indirizzi emanati dal CONI (articolo 24, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986);

che il controllo sulla gestione amministrativa del comitato provinciale del CONI di Roma viene esercitato, su mandato del segretario generale del CONI, dai servizi amministrativi dell'ente (articolo 62 del regolamento dell'organizzazione territoriale),

si chiede di sapere:

se risulti che il presidente del CONI Mario Pescante ed il segretario generale dottor Raffaele Pagnozzi sono al corrente di tali fatti e comportamenti visto che comporterebbero eventuali indagini di polizia giudiziaria e carabinieri ed in tal caso se la giunta del CONI non intenda cautelarsi deliberando il commissariamento del comitato provinciale e costituendo una commissione d'inchiesta;

quali azioni intendano promuovere i Ministri in indirizzo, onde verificare l'attendibilità di notizie provenienti dall'ambito del comitato provinciale di Roma circa l'inappropriato utilizzo di fondi da parte di fiduciari del CONI per le venti circoscrizioni del comune di Roma;

se corrisponda a verità che la procura della Repubblica di Roma ha aperto un procedimento penale, assegnato al sostituto procuratore dottor Cesare Martellino, per fatti riguardanti la gestione amministrativa del suindicato comitato;

se risulti che i reati contestati dal pubblico ministero Martellino sono relativi agli articoli 314, 323, comma 2, 640, 110 e 81 del codice penale;

se esistano collegamenti del comitato provinciale di Roma con alcuni partiti politici romani e con il comune di Roma;

a quanto ammonti l'importo relativo ai contributi che il comune di Roma eroga al comitato provinciale del CONI ed in che modo normalmente vengano distribuiti;

se il commendatore Salvatore Gionta, che presiede il comitato provinciale del CONI di Roma da circa 30 anni, risulti indagato insieme ad altre persone in relazione ai suindicati fatti relativi alla gestione del comitato;

se siano in corso indagini della polizia giudiziaria e della Guardia di finanza.

(4-05930)

(21 maggio 1997)

Risposta. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI, si fa presente quanto segue.

La giunta esecutiva del CONI, nella riunione del 6 dicembre 1996, ha nominato una propria commissione di indagine, coordinata dal ragionier Giovanni Marcoccia, capo servizio attività ispettiva del CONI, con il compito di effettuare accertamenti in merito ai rapporti comitato provinciale CONI – organi periferici FGI – comune di Roma, riportati dalla stampa e riguardano l'indagine della procura di Roma sui contributi relativi alle manifestazioni «Ginnastica nei parchi» e «Età del benessere».

La commissione suddetta, dopo aver acquisito gli elementi di valutazione al riguardo, ha predisposto una relazione datata 27 maggio 1997, dall'esame della quale è risultato quanto segue.

In data 3 dicembre 1996 si sono presentati, presso il servizio organizzazione periferica del CONI, gli ufficiali di polizia giudiziaria che, a

seguito di decreto di perquisizione emanato dal pubblico ministero dottor Alfredo Rossini della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, in base al procedimento penale in corso nei confronti di Alfonso Rossi, nato a Modena il 23 novembre 1948, hanno sequestrato un mandato di pagamento di lire 176.247.998, emesso in data 21 novembre 1995 a favore del comitato provinciale CONI di Roma, e altra documentazione riferita ai rapporti intercorrenti tra CONI, comitato provinciale CONI di Roma e comune di Roma, riguardanti le manifestazioni summenzionate.

La commissione di indagine, in via preliminare, ha chiesto al servizio ragioneria di effettuare una ricognizione al fine di reperire tutti i pagamenti fatti nel tempo al comitato provinciale CONI di Roma per le anzidette manifestazioni, dalla quale è risultato:

a) giuste le deliberazioni del comune di Roma esaminate, il CONI per procedere all'incasso doveva emettere fattura intestata ai vari enti eroganti le somme (comune di Roma, istituti bancari - *sponsor* delle manifestazioni);

b) le operazioni rinvenute presso il servizio ragioneria riguardano un arco di tempo dal 1993 al 1995, per un ammontare di lire 569.376.917.

Per quanto riguarda l'anno 1996, sono risultate operazioni d'incasso (cui non sono seguiti i relativi versamenti al comitato provinciale CONI di Roma, in quanto nel frattempo erano iniziate le indagini dell'autorità giudiziaria) ammontanti ad un totale di lire 208.907.898.

Dall'analisi delle suddette operazioni la commissione di indagine rilevava che, sino al mandato n. 3558 del 17 marzo 1995, a seguito di accordi informali intercorsi sulle procedure da seguire tra il presidente del comitato provinciale di Roma, il dirigente Sarandrea del comune di Roma, il delegato provinciale della FGI, signor Rossi, e il dirigente del servizio ragioneria dell'epoca, il CONI acquisiva le entrate previa fatturazione al comune di Roma per quel che concerne la manifestazionie «La ginnastica nei parchi», e agli istituti di credito (Monte dei Paschi di Siena, BNL, Banca di Roma) *sponsor* della manifestazione «Attività ludico-motoria», con accredito in partita di giro sul capitolo 243, e contemporaneamente provvedeva all'emissione di un mandato di pagamento a favore del comitato provinciale CONI di Roma sempre in partita di giro sul capitolo 343.

Nell'anno 1995, in sede di verifica dell'intero sistema amministrativo in atto presso il servizio ragioneria, da parte del capo servizio in carica è stata valutata come anomala la procedura adottata in precedenza per tali movimenti.

Acquisiti gli atti dal servizio ragioneria, la commissione di indagine ha richiesto più volte i documenti di pertinenza al comitato provinciale CONI di Roma nella persona del presidente *pro tempore* dottor Salvatore Gionta, in quanto beneficiario delle rimesse del CONI.

La commissione, però, ha dovuto rilevare nel tempo la scarsa collaborazione del presidente Gionta, che ha fornito a più riprese documenta-

zione parziale, carente soprattutto di riferimenti in ordine ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e le società cui erano in definitiva destinate le somme.

Inoltre, sono stati rilevati dalla commissione movimenti finanziari riguardanti anche la regione, la provincia e il provveditorato agli studi, che transitavano nei conti accesi al CONI provinciale di Roma, che non ha personalità giuridica, per cui i rapporti con l'esterno avrebbero dovuto ricadere sotto la competenza degli organi centrali.

Tali movimenti finanziari sono stati denunciati dalla predetta commissione, in quanto non sono mai transitati nella contabilità dell'ente, né sono stati rendicontati dal presidente provinciale quale funzionario delegato, il quale non è legittimato a gestire entrate da terzi.

Riguardo al periodo anteriore al 20 gennaio 1993, la commissione ha rilevato che le deliberazioni del comune di Roma concernenti la manifestazione «La ginnastica nei parchi» prevedevano che lo svolgimento della stessa fosse affidato alla FGI, la quale emetteva fatture nei confronti del comune stesso per introitare il contributo.

La FGI provvedeva a liquidare i corrispettivi alle società interessate previa emissione di fattura da parte delle società stesse titolari di partita IVA. Successivamente a tale data (presumibilmente anche a seguito degli accordi preaccennati) la gestione è stata affidata dal comune di Roma al comitato provinciale CONI di Roma a seguito di progetto da questo presentato. L'acquisizione dei contributi dal comune è stata fatturata direttamente dal CONI, non avendo il comitato provinciale personalità giuridica a sè stante né partita IVA.

La commissione di indagine ha rilevato che, mentre la FGI provvedeva a richiedere la relativa fattura alle società destinatarie dei corrispettivi, non risulta che il comitato provinciale CONI abbia acquisito, come giustificativo del pagamento, le fatture da parte delle società Coop. arl Olimpia, società Olimpia prima arl, società sportiva Alba, AS Roma 2000.

La suddetta relazione della commissione di indagine effettuata per la giunta esecutiva del CONI è stata inviata in copia, in data 30 giugno 1997, al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma che sui fatti ha aperto proprie indagini. L'azione penale è tuttora in corso.

Il CONI non ha ratificato l'elezione del presidente del comitato provinciale in questione, avvenuta in data 15 settembre 1997.

Causa le irregolarità emerse, il presidente del CONI ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, e dell'articolo 6/1 del regolamento dell'organizzazione territoriale del CONI, con provvedimento d'urgenza, successivamente ratificato dalla giunta esecutiva con delibera n. 1345 del 27 novembre 1997, ha deliberato:

lo scioglimento della struttura territoriale;

la revoca della nomina del segretario del comitato stesso e relativo affidamento *ad interim* dell'incarico di segreteria ad un dirigente dell'ente;

la nomina di un commissario straordinario e di un vice commissario per assicurare la gestione ed il funzionamento del comitato.

Inoltre, con deliberazione della giunta esecutiva del CONI n. 565 del 7 maggio 1998, a seguito del risultato dell'assemblea straordinaria elettiva, sono stati nominati il presidente del comitato provinciale CONI di Roma e, ai sensi dell'articolo 22, lettera *b)*, del regolamento dell'organizzazione territoriale del CONI, i membri della giunta del citato comitato.

Il Ministero della giustizia ha precisato che, come riferito dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma dall'8 settembre 1998, circa i fatti in argomento, risulta iscritto procedimento penale n. 15074/96R per i reati di cui agli articoli 323 e 640 del codice penale, tuttora nella fase delle indagini preliminari.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(7 settembre 1999)